
Indice

Introduzione	3
Le prime tappe all'ingresso dell'istituto	5
Persone che lavorano nell'istituto	9
Magistratura di sorveglianza: ruoli e competenze	15
Il diritto di difesa	17
Rapporto con l'avvocato	17
Il patrocinio a spese dello Stato	19
Alcune figure a tutela dei diritti dei detenuti	22
Salute	26
Lavoro	33
Religione	36
Colloqui	38
Telefonate	41
Permessi	43
Permesso di necessità	43
Permesso premio	44
Sanzioni disciplinari	46
Isolamento	49
Trasferimenti	51

Esecuzione della pena all'estero	54
Trasferimento in uno Stato membro dell'Unione Europea	54
Trasferimento in uno Stato non appartenente all'Unione Europea	55
Misure alternative alla detenzione	57
L'art. 4-<i>bis</i> della legge 354/1975	60
Affidamento in prova al servizio sociale	63
Affidamento "terapeutico"	66
Detenzione domiciliare	68
Detenzione domiciliare speciale	72
Semilibertà	74
Liberazione anticipata	77
Esecuzione della pena presso il domicilio ("Detenzione Alfano")	81
Liberazione condizionale	84
Espulsione	87
Riferimenti Normativi	90
Principali Riferimenti Normativi Internazionali	90
Principali Riferimenti Normativi Nazionali	90

Introduzione

Questa “Guida per i detenuti del Piemonte” è stata redatta dagli studenti delle Cliniche legali “Carcere e diritti” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino con il coordinamento e la supervisione di docenti e tutors, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione CRT per promuovere l’accesso ai diritti della popolazione detenuta.

Alla redazione del testo hanno partecipato gruppi di detenuti di alcune carceri piemontesi, che hanno dialogato con gli studenti, contribuendo in una prima fase a definire gli argomenti più importanti da affrontare, e successivamente a verificare l’effettiva chiarezza e completezza dei contenuti della guida. L’editing e l’impaginazione sono stati curati dal laboratorio Stampatingalera, gestito all’interno della Casa di reclusione di Saluzzo da un gruppo di detenuti; la stampa e la rilegatura dalla tipografia della Casa Circondariale di Ivrea.

La Guida vuole essere uno strumento per fornire informazioni semplici e comprensibili sui diritti dei detenuti e sulle modalità con cui tali diritti possono essere esercitati, sia tentando di rendere più chiari i testi normativi, sia fornendo alcuni consigli pratici che possano essere di aiuto nella vita di tutti i giorni dentro le mura del carcere.

Nella stesura del testo ci siamo interrogati sul linguaggio da utilizzare e abbiamo deciso di servirci di una terminologia non eccessivamente tecnica, senza adottare, tuttavia, uno stile troppo discendente verso il gergo carcerario. Un gergo che conserva spesso le

tracce di quei processi di infantilizzazione che, sia pur connaturati alle istituzioni totali, vorremo poter a contribuire a superare.

La Guida, comunque, non può e non vuole sostituire la consultazione delle norme di legge, perché in alcuni casi le previsioni sono state molto semplificate allo scopo di renderle comprensibili per tutti, e neppure il supporto del difensore, che rimane un riferimento fondamentale e a volte irrinunciabile per la piena tutela dei propri diritti.

Claudio Sarzotti e Laura Scomparin

Le prime tappe all'ingresso dell'istituto

UFFICIO MATRICOLA

L'Ufficio Matricola è il primo luogo in cui giunge ogni nuovo ospite.

All'ingresso la persona viene **perquisita**, misurata e fotografata, vengono prese le impronte digitali, vengono richiesti i dati anagrafici e vengono avviate le procedure per controllare l'identità di chi è senza documenti.

Viene aperta la **cartella personale**, che contiene tutte le informazioni sulla persona detenuta.

Al momento della perquisizione si devono consegnare tutti gli oggetti in proprio possesso (denaro contante, anelli, catenine, cintura...); in seguito si potrà chiedere la restituzione dei beni personali che non hanno un valore economico eccessivo, come la fede nuziale, l'orologio, la cintura ecc.

CASELLARIO

Il casellario è il luogo del carcere dove vengono conservati tutti gli oggetti che non si possono tenere con sé in istituto e che verranno poi restituiti al momento della scarcerazione o verranno consegnati alla famiglia.

Ogni detenuto ha un **libretto di conto corrente** sul quale vengono registrate le somme di denaro in suo possesso al momento dell'ingresso e che verrà aggiornato durante la detenzione con tutti gli addebiti di spese e gli eventuali accrediti.

Il casellario si occupa, inoltre, di ritirare e spedire i **pacchi postali** inviati dai detenuti e di ricevere e consegnare quelli che arrivano dall'esterno.

In molti istituti è l'ufficio che si occupa di smistare le varie richieste (di colloquio, di acquisto di beni consentiti...).



SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER I DETENUTI NUOVI GIUNTI

Il servizio di accoglienza prevede diversi interventi:

- Non appena terminate le procedure per l'ingresso, e comunque **non oltre il giorno successivo** all'ingresso in carcere, il nuovo giunto ha diritto ad essere **visitato da un medico** (v. scheda "Salute").
- Successivamente, nei primi giorni di detenzione, lo "staff di accoglienza" ha il compito di effettuare dei colloqui, per aiutare il detenuto a superare le prime difficoltà legate all'ingresso in carcere. Si ha diritto di incontrare lo **psicologo** entro 36 ore dall'ingresso in istituto.

Lo **staff di accoglienza** è composto da diversi professionisti: dal Direttore, che lo coordina, dal medico incaricato, dall'infermiere, dallo psicologo, dallo psichiatra, dal responsabile dell'area educativa e dal comandante del reparto di Polizia penitenziaria. Possono farne parte anche gli operatori del Ser.T., gli assistenti sociali dell'U.E.P.E. e i mediatori culturali.

In questa fase iniziale si possono manifestare eventuali bisogni e disagi, permettendo così al personale incaricato di avviare subito le terapie e gli interventi di supporto necessari.

Chi pensa di poter avere problemi di convivenza con gli altri detenuti deve segnalarlo subito, perché se ne possa tenere conto nell'assegnazione alla sezione e alla camera.

Ognuno ha il diritto di consultare, sin dal momento dell'ingresso, i documenti scritti che informano sul funzionamento dell'istituto, sulle regole della vita detentiva e sui diritti dei detenuti.



ATTENZIONE

Si ha il diritto di **informare immediatamente un familiare** o un'altra persona di propria scelta dell'ingresso in un istituto penitenziario, con una lettera o un telegramma; la legge non prevede la possibilità di effettuare una telefonata ai familiari. Se il detenuto è straniero, verrà informato anche il Consolato del suo Paese. Se non si ha il denaro sufficiente, la comunicazione verrà fatta a spese dell'amministrazione.

Persone che lavorano nell'istituto

DIRETTORE

Chi è?

È il responsabile del funzionamento dell'istituto: coordina, amministra e dirige tutte le attività che si svolgono nell'istituto.

Cosa fa?

Il Direttore ha molti compiti sia per quanto riguarda la **sicurezza**, sia in relazione agli obiettivi della **rieducazione**. Per quanto riguarda il trattamento è il responsabile e il coordinatore delle attività del Gruppo Osservazione e Trattamento (G.O.T.: v. più avanti).

In questa Guida si troveranno indicate molte delle sue competenze: ad esempio, è il Direttore che autorizza i colloqui e le telefonate dei condannati, autorizza il lavoro all'esterno, fa parte del consiglio di disciplina, dà un parere preventivo per la concessione dei permessi-premio ecc.



ATTENZIONE

Per fare qualsiasi richiesta alla Direzione, e anche per avere colloqui con il Direttore stesso, bisogna utilizzare un modulo (la cosiddetta "domandina"), che dovrà essere compilato.

Se si vuole comunicare qualcosa di importante al Direttore, si può mandargli una lettera in busta chiusa (senza francobollo) che non potrà essere letta da nessun altro.

POLIZIA PENITENZIARIA

Cos'è e cosa fa

È un corpo di polizia che deve assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e **mantenere l'ordine** all'interno degli istituti.

Deve garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all'interno degli istituti penitenziari, senza l'uso della forza fisica, a meno che non sia indispensabile.



ATTENZIONE

Quando è stata usata la forza fisica su un detenuto, il Direttore deve esserne immediatamente informato, per disporre una visita medica e, se necessario, avviare un'indagine interna per capire cosa è successo e perché. Se si pensa che ci sia stato un abuso è opportuno informare il proprio avvocato. È possibile comunque chiedere un colloquio con il Direttore, fare un reclamo al Magistrato di sorveglianza o rivolgersi al Garante per i diritti dei detenuti (v. scheda "Alcune figure a tutela dei diritti dei detenuti").

La Polizia penitenziaria inoltre **collabora al trattamento rieducativo** partecipando al G.O.T. (Gruppo Osservazione Trattamentale, v. più avanti)



ATTENZIONE

il personale di Polizia penitenziaria non può essere chiamato per nome ma con il grado che ha ("Assistente", "Comandante"...). Per conoscere il grado si deve guardare la spallina indossata:

- **Agente** -> spallina senza gradi o con una singola freccia rossa
- **Assistente** -> spallina con due o tre frecce rosse
- **Sovrintendente** -> spallina con una o più barre argentate
- **Ispettore** -> spallina con uno o più pentagoni argentati
- **Comandante** -> spallina con due o tre stelle argentate

FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITÀ GIURIDICO-PEDAGOGICA (EDUCATORE)



ATTENZIONE

L'educatore oggi si chiama Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. Le mansioni svolte sono le stesse, ha semplicemente cambiato nome.

Chi è e cosa fa?

Partecipa all'attività del G.O.T., del quale di solito è il **segretario**. Ha il compito di conoscere individualmente tutti i detenuti per stabilire quale può essere il trattamento rieducativo migliore per ognuno, e di facilitare la comunicazione tra il detenuto, il Direttore e gli altri operatori. Scrive la relazione di sintesi del G.O.T. e i successivi aggiornamenti.

PSICOLOGO

Chi è e cosa fa?

Partecipa all'attività del G.O.T. e fa colloqui con i detenuti per capire meglio la loro personalità e per aiutarli a superare le difficoltà personali o nelle relazioni con gli altri (detenuti, operatori, familiari).

ASSISTENTE SOCIALE

Chi è e cosa fa?

Fa parte dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.). Partecipa al G.O.T. e collabora con gli altri operatori, soprattutto con l'educatore e con lo psicologo.

Svolge un ruolo molto importante all'esterno dell'istituto, perché ha il compito di verificare la situazione familiare e sociale del detenuto (indagine socio-ambientale) dando un giudizio che è fondamentale per la concessione delle misure alternative.

Si occupa anche di facilitare i rapporti tra il detenuto e i suoi familiari, quando è necessario.

PROFESSIONISTI ESPERTI

Chi sono e cosa fanno?

Sono esperti in servizio sociale, pedagogia e criminologia clinica che possono essere incaricati dal Direttore per contribuire allo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento.

OPERATORE DEL SER.T.

Chi è e cosa fa?

È un dipendente dell'A.S.L. e si occupa delle persone detenute che hanno problemi di **tossicodipendenza** e **alcool dipendenza**, dando loro un'assistenza concordata con il Ser.T. di riferimento (quello dell'ultima residenza o domicilio del detenuto).



ATTENZIONE

Per avere un colloquio con l'educatore, l'assistente sociale e gli altri operatori occorre compilare il modulo 393, con cui si possono fare richieste agli operatori penitenziari. A causa della carenza di personale, spesso l'attesa è piuttosto lunga; se è passato molto tempo senza aver ottenuto risposta, è meglio provare a ripresentare la richiesta.

GRUPPO OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO (G.O.T.)

Cos'è e cosa fa?

Il Gruppo Osservazione e Trattamento è un gruppo di persone che interagiscono con il detenuto per agevolare il percorso trattamentale.

In questo gruppo avviene lo scambio delle valutazioni sul singolo caso in modo da rendere costruttivo l'intervento. L'educatore svolge un ruolo centrale di segretario tecnico, e coordina il lavoro tra il G.O.T. e l'équipe.

L'**équipe** è un gruppo ristretto presieduto dal Direttore dell'Istituto e composto dall'educatore, dall'assistente sociale, dai professionisti esperti e dal Comandante della Polizia penitenziaria. Tutti questi soggetti hanno il compito di sostenere ed accompagnare la persona durante il periodo di detenzione, di raccogliere tutte le informazioni

sul suo vissuto, sui suoi bisogni e sulle sue risorse personali, sulle sue relazioni con gli altri, sul comportamento che mantiene in carcere.

L'équipe elaborerà un documento (**Relazione di sintesi**) che contiene valutazioni e osservazioni su:

- la capacità di rispettare le regole dell'istituto;
- i rapporti con la Polizia penitenziaria, con gli operatori e con gli altri detenuti;
- il comportamento nelle attività trattamentali;
- il rapporto con la famiglia e con i propri cari;
- la capacità di riconoscere i propri errori ed assumere le proprie responsabilità rispetto al reato per cui si è stati condannati;
- le capacità, le risorse, le difficoltà, i progetti per il futuro.

I contenuti della Relazione di sintesi saranno comunicati a tutti gli operatori del G.O.T. che si occupano del caso e sulla loro base il G.O.T. sceglierà le proposte trattamentali più adatte.



ATTENZIONE

Ciò che verrà raccolto e scritto dal G.O.T. comporrà la Relazione di sintesi, da cui possono dipendere la concessione di benefici e l'accesso alle misure alternative.

Le proposte trattamentali individuate durante l'osservazione devono essere comunicate al detenuto per verificare che sia d'accordo e disposto a partecipare.

I MEDIATORI CULTURALI

Chi sono e cosa fanno?

Facilitano la comunicazione e i rapporti tra i detenuti non italiani e gli operatori, che appartengono a diverse culture e parlano diverse lingue, aiutandoli a capirsi meglio.

GLI ASSISTENTI VOLONTARI

Chi sono e cosa fanno?

Sono cittadini che vengono autorizzati dal Magistrato di sorveglianza ad entrare nell'istituto per svolgere attività di sostegno alle persone detenute (ad esempio distribuendo vestiti e beni di prima necessi-

tà...) o organizzare attività di gruppo di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

IL CAPPELLANO

Chi è e cosa fa?

Il cappellano è il ministro di culto per la **religione cattolica**, ma tutti i detenuti di qualsiasi fede possono rivolgersi a lui, anche solo per un colloquio. Comunque non si è obbligati ad incontrarlo e si può chiedere di ricevere la visita del ministro del proprio culto (v. scheda "Religione").

Magistratura di sorveglianza: ruoli e competenze

Alla Magistratura di sorveglianza appartengono **giudici specializzati** che hanno il potere di decidere le questioni che riguardano i detenuti e che si occupano di gestire il modo in cui viene eseguita la sanzione penale.

Il **Magistrato di sorveglianza** è un organo monocratico, cioè composto da una sola persona, mentre il **Tribunale di sorveglianza** è composto da quattro giudici, di cui due magistrati di carriera e due esperti in materie come la psicologia, la pedagogia, la psichiatria, il servizio sociale, la criminologia clinica.

I due organi hanno diverse competenze e funzioni; se ne troveranno molte indicate nel corso della Guida.

Ad esempio, nell'ambito delle misure alternative alla detenzione, il Magistrato può ordinare provvisoriamente la liberazione della persona condannata, in attesa che il Tribunale di sorveglianza decida se concedere la semilibertà, l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare ecc.

Per fare un altro esempio, il Magistrato di sorveglianza, dopo aver sentito il parere del Direttore dell'istituto, può concedere permessi premio (v. scheda "Permessi"); per poter essere ammessi al lavoro all'esterno, occorre l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, oltre che del Direttore ecc.

Contro alcune decisioni del Magistrato si può presentare reclamo al Tribunale di sorveglianza: ad esempio, se il Magistrato nega un permesso-premio o la liberazione anticipata, ci si può rivolgere al Tribunale perché controlli se la decisione è corretta e, in caso contrario, la modifichi concedendo il beneficio.

Il Magistrato di sorveglianza ha anche il compito di vigilare sugli istituti penitenziari e di controllare che all'interno di essi la legge sia applicata correttamente; è quindi possibile rivolgersi a lui per segnalare malfunzionamenti o violazioni nell'istituto in cui si è detenuti.

Si possono rivolgere al Magistrato **istanze o reclami**, scritti (anche in busta chiusa) e orali (art. 35 legge 354/1975).

Chi pensa che un proprio diritto sia stato violato dall'amministrazione penitenziaria può anche presentare al Magistrato di sorveglianza un reclamo giurisdizionale (art. 35-*bis* legge 354/1975).



ATTENZIONE

Si possono chiedere colloqui con il Magistrato di sorveglianza solo quando ci sono ragionevoli motivi, che devono essere specificati nella richiesta.

Il diritto di difesa

Rapporto con l'avvocato

È obbligatorio essere assistito da un avvocato? Come avviene la nomina?

Chi è imputato non può rinunciare ad avere un avvocato: nel procedimento penale l'assistenza tecnica di un difensore è **obbligatoria** e nessuno può difendersi da solo.

Chi è condannato con sentenza definitiva deve essere assistito da un avvocato solo in alcuni casi previsti dalla legge, in particolare se viene fissata un'udienza che lo riguarda davanti al Tribunale di sorveglianza.

Quando è obbligatorio avere un avvocato, a chi non ne nomina uno di sua scelta ne viene assegnato uno d'ufficio.



Il difensore di fiducia

È l'avvocato **nominato dall'interessato** o, se è detenuto, dai suoi familiari più stretti (i "prossimi congiunti": genitori, figli, coniuge o convivente, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati, zii, nipoti).

Si possono nominare fino a **due** avvocati di fiducia per ogni singolo procedimento penale; se però si è stati o si vuole essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si può avere un solo difensore.

La dichiarazione di nomina, firmata dal detenuto e autenticata dal Direttore, viene trasmessa dall'istituto all'Autorità giudiziaria. In qualunque momento, dal carcere, si può nominare un avvocato difensore chiedendo di compilare presso l'ufficio matricola il "modello 13".

In carcere si può chiedere di consultare l'**albo degli avvocati** del

circondario in cui si è detenuti; agli operatori penitenziari è vietato dare consigli su chi nominare.

ATTENZIONE

Chi, durante il processo, aveva un avvocato di fiducia e vuole continuare ad essere assistito da lui anche mentre è in carcere, deve nominarlo come difensore ogni volta che presenta un'istanza al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza, altrimenti gli verrà assegnato un difensore d'ufficio.

Quando si nomina un avvocato di fiducia è opportuno scrivergli una lettera, in modo che sia informato velocemente e possa venire in carcere se ha intenzione di accettare l'incarico.

Il difensore d'ufficio

È l'avvocato **nominato dallo Stato**, in mancanza dell'avvocato di fiducia.

Il difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di avvocati tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, che verifica che siano preparati e che lavorino correttamente.

Se si ha un difensore d'ufficio e se ne nomina uno di fiducia, quello d'ufficio viene sostituito automaticamente da quello di fiducia.

Come si può pagare l'avvocato se si è in carcere?

Si può pagare il compenso al difensore facendo una domanda scritta alla direzione; la somma viene detratta dal "libretto".

ATTENZIONE

Anche l'avvocato d'ufficio deve essere pagato, come quello di fiducia: essere assistiti dall'avvocato d'ufficio non significa avere automaticamente diritto al patrocinio a spese dello Stato, che è un istituto diverso (v. più avanti)

Ognuno ha diritto di avere dall'avvocato un preventivo delle spese legali che dovrà pagare.

Il patrocinio a spese dello Stato

Per garantire il diritto di difesa, è previsto dalla legge (d.P.R. 115/2002) l'istituto del **patrocinio a spese dello Stato** ("gratuito patrocinio"), che permette di farsi assistere da un **avvocato** e da un **consulente tecnico** gratuitamente, perché sarà lo Stato a pagare, successivamente, le spese di difesa.

L'avvocato può essere scelto liberamente, purché sia **inserito in un elenco** di difensori disponibili a lavorare con il patrocinio a spese dello Stato.

Chi può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato **chi ha un reddito inesistente o molto basso**.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del procedimento è necessario che il reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, **non sia superiore a euro 11.528,41**. Se si è residenti con altre persone, i redditi si sommano a quelli di **tutti coloro che compaiono sullo stato di famiglia** ed il limite è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno (ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.528,41 + 1032,19 euro; se è composta da 3, il reddito non deve superare 11.528,41 + 1032,19 + 1.032,19 euro ecc.).



ATTENZIONE

Per calcolare il reddito si contano le risorse di qualsiasi natura: anche gli aiuti economici (tranne quelli modesti e occasionali) da parte di familiari non conviventi o da terzi, e i redditi non tassati, come quelli guadagnati lavorando "in nero" o compiendo attività illecite. Dichiarare di avere un reddito diverso da quello effettivo è un REATO.

Chi è stato condannato con sentenza definitiva per alcuni gravi delitti, tra cui quello di associazione mafiosa (art. 416-*bis* c.p.) e quelli in materia di spaccio di stupefacenti (art. 73 (solo se aggravato ai sensi dell'art. 80) e 74 c. 1 d.P.R. 309/1990) si PRESUME sempre che abbia un reddito superiore a quello richiesto dalla legge. In questi casi, per essere ammessi al beneficio, si dovrà quindi dimostrare al Giudice di essere effettivamente non abbienti.

Il patrocinio a spese dello Stato, inoltre, può essere concesso solo a chi:

- è cittadino italiano, cittadino straniero anche se privo del permesso di soggiorno o apolide residente in Italia;
- NON è imputato o condannato per reati di evasione fiscale;
- NON è assistito da più di un avvocato (Se dopo essere stati ammessi al patrocinio si nomina un secondo difensore, si perde il beneficio!).

A chi si richiede?

È necessario presentare una richiesta ("domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato") tramite il Direttore del carcere, che trasmette la domanda al Giudice competente.

La domanda deve essere **firmata dal detenuto** a pena di inammissibilità. La firma deve essere autenticata dal Direttore, che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, ma l'ammissione al patrocinio non ha effetti per il passato e quindi le spese legali per l'attività svolta fino a quel momento dovranno essere pagate personalmente.

Cosa deve contenere la domanda?

- la **richiesta di ammissione** al patrocinio a spese dello Stato;
- l'indicazione del **procedimento** a cui si riferisce (R.G.N.R./SIUS/SIEP ecc.);
- le **generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il **codice fiscale** del richiedente e di tutte le persone che compaiono sul suo stato di famiglia;

- una copia del **documento di identità**, oppure un'autocertificazione;
- una copia del **certificato di stato di famiglia**, oppure un'autocertificazione;
- una **dichiarazione** con cui si attesta di avere un **reddito al di sotto dei limiti** previsti dalla legge per essere ammessi al patrocinio e l'indicazione del reddito totale (autocertificazione).
In allegato, tutti i documenti che provano quanti e quali sono i redditi del nucleo familiare (modello CUD, 730, cedolino INPS, buste paga ecc.);
- una dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare le **eventuali modifiche** del reddito che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se **cittadino straniero**, una **certificazione** dell'autorità consolare sui **redditi prodotti all'estero**, che deve essere richiesta dal detenuto. Se l'autorità consolare non risponde entro 30 giorni, è sufficiente un'autocertificazione.

Alcune figure a tutela dei diritti dei detenuti

Che cosa fanno i Garanti?

Chi pensa che siano stati violati i suoi diritti può rivolgersi ai Garanti dei diritti dei detenuti, che sono **organi di garanzia** che hanno il compito di **tutelare le persone private della libertà personale**.

A questo scopo, possono **visitare gli istituti** penitenziari senza autorizzazione e **svolgere colloqui** con i detenuti.

Le possibili modalità d'azione dei Garanti sono due: possono agire d'ufficio, ossia autonomamente, oppure dietro richiesta di un soggetto privato.

Che cosa non possono fare?

I Garanti hanno un ruolo diverso dalla Magistratura di sorveglianza: non possono concedere direttamente benefici, non possono esercitare nessun potere coattivo o di carattere disciplinare, non hanno il potere di annullare o modificare gli atti esaminati. Tuttavia, se riscontrano irregolarità nel comportamento delle autorità competenti, possono **segnalarle al diretto superiore** del funzionario responsabile perché apra un procedimento disciplinare e, se ritengono che sia stato commesso un reato, possono **presentare denuncia alla magistratura**.

I Garanti possono inoltre **chiedere chiarimenti** all'Amministrazione penitenziaria o ad altri soggetti. Quando è opportuno **sollecitano gli adempimenti e le azioni necessarie** per la tutela dei diritti dei detenuti, anche proponendo interventi di carattere politico o amministrativo.

Quali sono le persone a cui è possibile rivolgersi oggi?



IL GARANTE NAZIONALE

È composto da Mauro Palma (Presidente) e da Emilia Rossi e Daniela De Robert (componenti).

Il Garante Nazionale ha diversi poteri:

- può visitare gli istituti penitenziari;
- può richiedere di prendere visione dei fascicoli dei detenuti, con il loro consenso;
- può chiedere informazioni e documenti all'Amministrazione penitenziaria;
- coordina i Garanti regionali;
- riceve i reclami a lui rivolti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 legge 354/1975 e a seguito di questi può inviare raccomandazioni specifiche all'Amministrazione.



IL GARANTE REGIONALE

Oggi il Garante Regionale del Piemonte è **Bruno Mellano**.

Il Garante Regionale ha i seguenti **compiti**:

- vigila perché siano rispettati i diritti dei detenuti e siano garantite le prestazioni relative al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra attività finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- visita gli istituti penitenziari;
- promuove attività di informazione e attività culturali sui temi dei diritti dei detenuti;
- sollecita interventi legislativi o amministrativi in materia detentiva;
- svolge un'attività di verifica e di controllo su omissioni o inosservanze che possano compromettere i diritti dei detenuti.



I GARANTI COMUNALI

Ciascun Comune provvede a nominare un Garante comunale dei diritti dei detenuti. Ad oggi in Piemonte sono stati nominati:

- Alba: Alessandro Prandi
- Alessandria: Davide Petrini
- Asti: Anna Cellamaro
- Biella: Sonia Caronni
- Cuneo: Mario Tretola
- Fossano: Rosanna Degiovanni
- Ivrea: Armando Michelizza
- Saluzzo: Bruna Chiotti
- Verbania: Silvia Magistrini
- Vercelli: Roswitha Flaibani
- Torino: Monica Cristina Gallo



IL DIFENSORE CIVICO DI ANTIGONE

All'interno di Antigone, associazione "per i diritti e le garanzie nel sistema penale", è istituito l'ufficio del **Difensore civico delle persone private della libertà personale** che dal 2011 ad oggi è Simona Filippi. Tutte le persone che private della libertà per motivi di giustizia, nonché i loro parenti, amici e difensori, possono rivolgersi al Difensore civico senza nessuna formalità.

Le competenze del Difensore civico possono essere così sintetizzate:

- risponde a coloro che contattano l'ufficio, occupandosi delle problematiche legate allo stato di detenzione dell'interessato e delle eventuali violazioni dei suoi diritti di detenuto;
- sollecita l'Amministrazione Penitenziaria, i Tribunali di sorveglianza e le altre autorità competenti perché riconoscano e rispettino i diritti dei detenuti;
- collabora con i Garanti dei diritti dei detenuti.



ATTENZIONE

Il Difensore civico può occuparsi solo delle condizioni di detenzione e non delle ragioni per le quali una persona si trova in carcere, che sono di competenza esclusiva della Magistratura.



IL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO

Il **Tribunale dei diritti del malato**, pur non essendo stato appositamente creato per offrire un servizio ai detenuti, è un soggetto a cui ci si può rivolgere per **accedere ai servizi sanitari** e perché sia garantito il **pieno rispetto del diritto alla salute**.



DOVE SONO? COME POSSONO ESSERE CONTATTATI?

Garante nazionale dei diritti dei detenuti

Sede: Via San Francesco di Sales 34, 00165 Roma
segreteria@garantenpl.it

Garante regionale dei diritti dei detenuti della Regione Piemonte

Sede: Via Alfieri 15, 10121 Torino
Telefono: 011 5757901
garante.detenuti@cr.piemonte.it

Garante comunale dei diritti dei detenuti di Torino

Sede: Piazza Palazzo di Città n. 1,
Telefono: 011 0112 3771 - Fax: 0110112 2711
monicacristina.gallo@collaboratori.comune.torino.it
ufficio.garante@comune.torino.it

Difensore civico di Antigone

Sede: Via Monti di Pietralata, 00157 Roma
Telefono: 06 4511300
difensorecivico@associazioneantigone.it

Tribunale per i diritti del malato

Sede: Via Cavour 31, 10121 Torino
Telefono: 011 8177075/8122381
citpiemonte@gmail.com
tdm@cittadinanzattivapiemonte.org



ATTENZIONE

Si possono rivolgere al Garante nazionale, a quello regionale e a quelli comunali richieste o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa; se si scrive l'indirizzo del Garante sulla busta, la lettera non potrà essere aperta prima della spedizione e in carcere nessuno potrà leggerne il contenuto.

Salute

L'art. 32 della Costituzione italiana definisce la salute come un **diritto fondamentale** dell'individuo, che quindi deve essere riconosciuto a tutti, comprese le persone ristrette in carcere.

Dal 2008 tutte le strutture, i servizi e il personale sanitario sono di competenza delle **Aziende sanitarie locali** e non sono più gestite dall'Amministrazione penitenziaria.

Deve esserci piena parità di trattamento tra individui liberi e detenuti.

Che cos'è la visita medica di primo ingresso?

Chi entra in carcere, subito dopo l'immatricolazione e prima di essere assegnato in sezione, deve essere visitato da un medico e, se dà il suo consenso, sottoposto agli esami del sangue e alla ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine. Durante la visita verranno fatte alcune domande sulle condizioni di salute (se si hanno malattie infettive, se si sono avuti problemi di salute in passato, se si sono subite operazioni chirurgiche, se si assumono medicinali...).



ATTENZIONE

Tutte le informazioni riguardanti la salute sono riservate; il medico e il personale sanitario sono tenuti al segreto professionale e dunque non possono rivelarle a nessuno. Quindi, **in presenza di malattie o problemi di salute e dipendenza**, è consigliabile, fin dalla visita di primo ingresso, **parlare chiaramente** con il medico **SENZA PAURA** in modo da ricevere cure adeguate.

Che tipo di medici si possono incontrare in carcere?

In ogni carcere è prevista la presenza di almeno un **medico** e di **infermieri** durante il giorno (negli istituti più grandi, anche durante la notte).

Generalmente si tratta di un “**medico di base**” che è in grado dare un primo consulto e fornire le prime cure necessarie per qualsiasi patologia.



ATTENZIONE

La legge prevede che il medico dell'istituto visiti periodicamente **TUTTE** le persone detenute, tuttavia questo non avviene sempre con regolarità.

Di solito, per essere visitati, è necessario richiedere la visita **almeno il giorno precedente**, lasciando il proprio cognome all'agente di servizio in sezione. Ovviamente questo non vale per le **emergenze**; è infatti attivo il servizio di guardia medica (24 ore su 24 compresi i festivi) oppure può intervenire il servizio 118.

Tra la richiesta e la visita NON deve trascorrere troppo tempo (più di qualche giorno). Chi nota un ritardo immotivato e ingiustificato può chiedere spiegazioni e rivolgersi alle persone che tutelano i suoi diritti (l'avvocato, il Garante, il Tribunale per i diritti del malato, il Magistrato di sorveglianza...).

Se il problema è più grave o complesso allora sarà il medico stesso che chiederà la visita di uno **specialista** (anche fuori dal carcere). (v. più avanti)

In ogni carcere devono esserci locali adeguati dove si svolgono le visite e le prestazioni sanitarie (**ambulatori e infermeria**). Il medico e gli infermieri sono comunque autorizzati a entrare in sezione e a visitare il detenuto nella sua stanza.

ATTENZIONE

È diritto di ogni detenuto essere visitato a sue spese da un **medico esterno al carcere** (cioè un professionista che lavora fuori dal carcere e di cui si fida o che lo ha curato in passato) che, tuttavia, per entrare in istituto, ha bisogno di una specifica autorizzazione del Direttore. Occorre dunque compilare la “domandina” motivando la richiesta. I tempi di attesa per l’autorizzazione potrebbero essere piuttosto lunghi, dunque è consigliabile informarsi sullo stato di avanzamento della richiesta.

Cosa posso fare se ho un problema di salute particolare? Come funzionano le visite specialistiche?

Oltre al servizio medico di base, in istituto devono essere garantite le prestazioni specialistiche o attraverso medici specialisti presenti nella struttura o ricorrendo all’“esterno” (ospedale o ambulatori).

Il numero, l’orario, la frequenza e le modalità di accesso alle visite specialistiche dipendono da carcere a carcere. Lo psichiatra, l’infettivologo, il cardiologo e l’odontoiatra sono statisticamente quelli più presenti; inoltre, esattamente come ogni cittadino libero, anche le persone ristrette hanno diritto di ottenere consulti e prestazioni specialistiche per ogni problema di salute.

ATTENZIONE

È importante informarsi su quali medici specialisti sono regolarmente presenti nel carcere in cui si è detenuti.

Per essere visitato da uno specialista occorre fare una richiesta oppure essere inviati attraverso il medico di base. È importante che lo specialista possa consultare tutta la documentazione sanitaria; se dunque non è attivo il **servizio di cartella clinica informatizzata**, bisogna farsi consegnare la documentazione durante i colloqui o per posta.

Come funziona la somministrazione dei farmaci e delle medicine?

Salvo eccezioni, non si possono tenere farmaci nella propria stanza.

È vietato cedere farmaci ad altre persone detenute. Tutte le terapie sono somministrate in sezione dagli infermieri, in orari prestabiliti su prescrizione del medico.

Chi ne ha bisogno deve informarsi chiedendo al medico ed agli infermieri come si possono avere farmaci (anche non rimborsati dal servizio sanitario nazionale e dunque a pagamento).



ATTENZIONE

L'abuso o la scorretta assunzione di farmaci possono causare gravi problemi di salute. È importante **chiedere sempre quali farmaci si stanno assumendo e che effetti collaterali possono provocare**. Avere tutte queste informazioni è un diritto ed è dovere del medico e degli infermieri dare informazioni corrette e complete.

In generale, è un diritto anche rifiutare la terapia e non assumere i farmaci che vengono prescritti. Dal rifiuto della terapia non può derivare nessun provvedimento disciplinare o sanzione.

È possibile essere trasferiti per motivi di salute?

L'art. 11 legge 354/1975 prevede che, quando sono necessarie cure e accertamenti diagnostici che non possono essere prestati all'interno dell'istituto, la persona sia **trasferita in un ospedale civile o in altri luoghi esterni di cura**.

Durante il ricovero può essere disposto il **piantonamento** (cioè la presenza fissa della Polizia penitenziaria) oppure no. In ogni caso, chi si allontana dal luogo dove è ricoverato sarà denunciato per **evasione**.

A disporre il ricovero in luogo di cura sono: il **Direttore** in caso di urgenza, il **Magistrato di sorveglianza**, per i condannati "definitivi" o il **Giudice che procede** in caso di "non definitivi" (in attesa di giudizio, appellanti, ricorrenti).

La pena può essere sospesa o rinviata per motivi di salute?

Sì, la legge prevede questa possibilità, chiamata "differimento o rinvio della pena" e regolata dagli artt. 146 e 147 c.p. Durante il periodo di "differimento" la pena non viene scontata, ma è come se rimanesse "sospesa".

Il differimento può essere obbligatorio o facoltativo.

Il “**differimento OBBLIGATORIO della pena**” (art. 146 c.p.) riguarda:

- le donne incinte e le madri con figli di età inferiore ad un anno;
- le persone affette da AIDS o altra grave malattia immunitaria o da altre patologie particolarmente gravi ed avanzate, che non rispondono più alle cure e ai trattamenti.

Il “**differimento FACOLTATIVO della pena**” (art. 147 c.p.) riguarda:

- le madri con figli tra uno e tre anni;
- le persone in stato di “**grave infermità fisica**”.

La legge però non definisce cosa sia e come si valuti questa “grave infermità fisica”: è il Tribunale di sorveglianza a decidere se rinviare o meno l’esecuzione della pena. Deve comunque trattarsi di una malattia che mette a rischio la vita del detenuto o non può essere curata adeguatamente in carcere.

Tra le “gravi infermità” non rientrano le patologie psichiatriche, a meno che non causino anche una malattia fisica. Chi è affetto da una patologia esclusivamente psichiatrica potrà invece essere trasferito in una “articolazione per la tutela della salute mentale”.



ATTENZIONE

I condannati che devono scontare una pena (anche residua) **non superiore ai 4 anni** e hanno gravi malattie che non possono essere curate in istituto possono chiedere la **detenzione domiciliare** (v. scheda “Detenzione domiciliare”), che può essere disposta non solo in un’abitazione, ma anche in strutture sanitarie (cliniche pubbliche o private, comunità terapeutiche ecc).

Anche chi ha una pena residua superiore ai 4 anni può ottenere la detenzione domiciliare, se rientra nei casi in cui è applicabile il differimento obbligatorio o facoltativo.

Qual è allora la differenza tra “differimento della pena” e “detenzione domiciliare”? Durante la detenzione domiciliare la persona **non è “libera”** come nei casi di differimento, ma sarà comunque sottoposta a forme di controllo e di limitazione della libertà decise dal Tribunale di sorveglianza.

Che cosa succede in carcere a chi assume sostanze stupefacenti o alcoliche e ne è dipendente?

La cura della persona detenuta tossicodipendente rientra nelle specifiche competenze del Servizio Sanitario Nazionale e, nella maggior parte degli istituti penitenziari, è affidata ai **Ser.T. – Servizi Tossicodipendenze** (che sono organizzati e funzionano autonomamente rispetto al servizio sanitario d'istituto).

Al momento dell'ingresso in carcere, durante la prima visita medica, al detenuto verrà chiesto se assume sostanze stupefacenti o se abusa di alcol e se è in cura presso un Ser.T.; se dichiara di essere tossicodipendente o alcool dipendente, il suo nome verrà comunicato al Ser.T. per gli interventi necessari.

In ogni caso si può chiedere al Direttore di autorizzare la visita da parte di **operatori di comunità** con cui si è in contatto.

Gli operatori del Ser.T. all'interno dell'istituto si occupano di:

- attuare i necessari interventi medici, psicologici e sociali durante la carcerazione
- garantire continuità nelle cure ai detenuti già in carico a un Ser.T. prima dell'ingresso in carcere
- aiutare il detenuto ad accedere a misure alternative alla detenzione pensate appositamente per chi ha problemi di dipendenza (v. scheda "Affidamento terapeutico")
- certificare lo stato di tossicodipendenza e dipendenza da alcool.

Come viene tutelata la salute mentale in carcere?

In ogni istituto deve esserci un servizio di tutela della salute mentale affidato a professionisti specializzati, a cui è possibile rivolgersi.

Lo **psichiatra** è un medico esperto in malattie mentali, che può prescrivere psicofarmaci.

Lo **psicologo** è un professionista della salute mentale che studia i meccanismi del pensiero, delle emozioni, del comportamento e delle relazioni. Prende in cura il malessere della persona attraverso terapie che prevedono incontri e colloqui periodici, ma non può prescrivere farmaci.



ATTENZIONE

Sia lo psichiatra che lo psicologo sono tenuti al segreto professionale: nulla di quello che viene detto loro dal detenuto potrà essere usato contro di lui, né potrà essere comunicato ad altri senza il suo permesso.

Lo psichiatra è considerato un medico specialista, dunque per essere visitati occorre seguire le indicazioni fornite sopra.

CONSIGLI

Quando è utile rivolgersi ad uno psichiatra? Ogni volta che ho un malessere mentale o emotivo: per esempio...

- ...non riesco a dormire
- ...ho dei pensieri che non vorrei, ma che si presentano spesso
- ...mi sento spesso agitato o impaurito e non riesco a capire perché
- ...sento il forte bisogno di qualcuno che mi ascolti
- ...mi sento sempre particolarmente stanco nonostante abbia dormito un numero sufficiente di ore
- ... non ho mai fame, non ho mai voglia di fare nulla e tutto mi è indifferente
- ...sono costantemente arrabbiato e non so come sfogarmi, mi sembra che niente abbia importanza
- ...penso di non valere nulla e/o che sarebbe meglio che non esistessi
- ...mi sembra di non essere più me stesso e ho reazioni esagerate che non vorrei o che non riconosco come mie
- ...ho incubi che si ripetono spesso e mi capita di avere improvvise difficoltà respiratorie, battito del cuore accelerato, improvvisi giramenti di testa, sensazioni di svenimento, crisi di pianto incontrollabili
- ...mi sembra che tutti ce l'abbiano con me o che vogliano farmi del male
- ...mi sembra che i miei pensieri corrano troppo in fretta e/o penso che qualcuno stia cercando di controllare il mio pensiero
- ...mi capita di sentire suoni, voci, odori che gli altri sembrano non sentire

Lavoro

Tutti i detenuti hanno il **dovere** e il **diritto** di lavorare durante la detenzione; il lavoro è un elemento del trattamento penitenziario.

Si possono svolgere i “lavori domestici” necessari per la vita dell’istituto (cuoco, spesino, portavitto, addetto alla lavanderia, scrivano, imbianchino, giardiniere, ecc) oppure essere addetti alle “lavorazioni” organizzate nell’istituto.

Si può lavorare **alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria** oppure **di terzi**, all’interno del carcere oppure all’esterno (v. più avanti).

Per il lavoro che svolge, il detenuto deve essere **pagato** e gli **spettano tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi** (ferie, riposi, tutela assicurativa e previdenziale ecc.); se i suoi diritti di lavoratore vengono violati, può rivolgersi al **Giudice del lavoro** (una sezione del Tribunale ordinario).

La retribuzione, chiamata **mercede**, verrà versata sul “conto corrente” del detenuto presso l’Ufficio Matricola e farà parte del patrimonio. Una parte verrà trattenuta per le spese del mantenimento in carcere, le spese del processo, il pagamento di pene pecuniarie ecc.

Come si può accedere al lavoro?

Ogni detenuto ha diritto di lavorare, che sia condannato o imputato, per qualsiasi reato.

È necessario prima di tutto rivolgersi agli operatori; dato che ci sono molte richieste e pochi posti disponibili, c’è una **graduatoria** che stabilisce quali detenuti hanno diritto di lavorare prima degli altri, perché sono stati disoccupati in carcere per un tempo più lungo.

È possibile lavorare anche fuori dal carcere?

Possono essere ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 legge 354/1975) sia i condannati sia gli imputati, ma ci sono delle **limitazioni**:

- chi è condannato all'ergastolo deve avere già scontato almeno 10 anni di pena;
- chi è condannato per un delitto dell'art. 4-*bis* (v. scheda) deve avere già scontato 1/3 della pena (comunque non più di 5 anni).

In ogni caso, il lavoro all'esterno viene autorizzato solo se non c'è pericolo che, fuori dal carcere, la persona fugga o commetta altri reati. Inoltre, se il reato per cui ci si trova in carcere è particolarmente grave o il fine pena è molto lontano, sarà più difficile ottenere il beneficio.

Come posso essere ammesso al lavoro all'esterno?

Innanzitutto, per i condannati, l'attività deve essere inserita nel programma trattamentale previsto dal G.O.T.

Inoltre occorre un'autorizzazione:

- per l'imputato, da parte del Giudice che procede nei suoi confronti (diverso a seconda della fase del procedimento penale: indagini, primo grado, appello...);
- per il condannato, del **Direttore** dell'istituto, con l'approvazione del **Magistrato di sorveglianza**.

Come si svolge il lavoro all'esterno?

Un provvedimento indicherà gli orari di entrata e di uscita dal luogo di lavoro e le regole da seguire.



ATTENZIONE

Chi ritarda potrà essere escluso dal lavoro all'esterno ed anche essere denunciato per evasione.

È probabile che venga imposto di seguire un percorso preciso (il più breve) per recarsi sul luogo di lavoro; se non ci sono particolari ragioni di sicurezza, si verrà autorizzati a muoversi senza scorta.

La direzione effettuerà dei **controlli** sull'attività svolta, per mezzo della Polizia penitenziaria o del servizio sociale.

È considerato lavoro all'esterno anche quello svolto negli uffici e nei locali dell'istituto penitenziario che si trovano al di là del perimetro interno.

È possibile svolgere lavoro autonomo o essere assunti come lavoratori dipendenti; inoltre, se il detenuto dà il suo consenso, può compiere, come lavoro all'esterno, un'**attività di pubblica utilità non retribuita** in favore della collettività, presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, anche a sostegno delle vittime dei reati commessi.

Si può essere esclusi dalle attività lavorative?

Se il detenuto **rifiuta** di svolgere i compiti lavorativi che gli sono stati assegnati, non lavora correttamente e con impegno, o non rispetta le regole dell'istituto, il **Direttore**, sentito il parere del G.O.T. può revocare la sua ammissione al lavoro, con un provvedimento che deve essere approvato dal Magistrato di sorveglianza.

Religione

Come si può esercitare la libertà di religione in carcere?

In carcere ognuno può scegliere di continuare a seguire il suo credo, abbandonarlo, individuarne un altro, o non praticarne alcuno.

Ogni detenuto ha diritto di consultare libri e pubblicazioni che parlano di religione e spiritualità nella biblioteca dell'istituto e di tenerli nella propria stanza.

Tutti hanno la libertà di **manifestare**, da soli o in comune, sia in pubblico che in privato, **la loro religione o il loro credo** e di **celebrarne i riti**, purché in modo da non disturbare gli altri.

Si può pregare privatamente nelle camere di pernottamento (non occorre fare nessuna richiesta per questo) o chiedere di poter accedere alla cappella o ai locali appositi per le preghiere collettive.

Per quanto riguarda l'**alimentazione**, il menù per i detenuti di fede islamica non contiene carne di maiale; bisogna chiedere nel carcere in cui ci si trova se la carne offerta è halal. Nel sopravvittuto si possono comunque acquistare alimenti ammessi dalla propria religione.

Ai musulmani è garantita la possibilità di seguire il **ramadan**.

I ministri di culto possono venire in carcere?

In ciascun istituto penitenziario c'è un **cappellano** per i credenti di religione cattolica.

Chi appartiene ad un'altra fede può fare una richiesta per ottenere l'ingresso in istituto di un **ministro del suo culto** (che dovrà prima essere **autorizzato dal Direttore**) per ricevere assistenza spirituale e per celebrare i riti.



È utile informarsi su:

- orari di visita del cappellano
 - orari di visita di altri ministri di culto (se già stabiliti)
 - orari delle messe
 - orari delle altre celebrazioni
-

Colloqui

Che cosa sono?

Il colloquio è l'incontro con le persone che vengono a visitare chi si trova in carcere.

Di regola, si possono avere **sei colloqui al mese** (quattro per chi è detenuto per un reato del primo gruppo dell'art. 4-*bis* legge 354/1975 – v. scheda), ma possono esserne concessi anche di più per chi ha figli di età inferiore ai 10 anni, per chi ha gravi malattie, o comunque in circostanze particolari (ad esempio un lutto in famiglia).



ATTENZIONE

Per chi è sottoposto a un regime di rigore, come il “carcere duro” (art. 41-*bis* legge 354/1975) o la sorveglianza particolare, il numero dei colloqui permessi sarà minore e si potranno incontrare solo familiari e conviventi.

I colloqui si possono svolgere:

- con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, zii, nipoti, suoceri, generi e nuore, cugini di primo grado...);
- con altre persone, se ricorrono “ragionevoli motivi” che devono essere indicati nella richiesta.



ATTENZIONE

Nel numero non vengono conteggiati i colloqui con il difensore, che, in quanto fondamentali per esercitare il diritto di difesa, non possono essere limitati.

Che cosa bisogna fare per accedere ai colloqui?

È necessario compilare un'apposita richiesta indirizzata:

- al **Direttore** dell'istituto, se vi è già stata la pronuncia della sentenza di primo grado;
- all'**autorità giudiziaria che procede**, se la sentenza di primo grado non è ancora stata pronunciata.

L'autorizzazione deve essere chiesta direttamente dal detenuto; non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Anche i familiari possono richiedere il colloquio, ma il detenuto può sempre rifiutarlo.



ATTENZIONE

I soggetti diversi da familiari e conviventi, per essere autorizzati al colloquio, devono presentare il certificato dei carichi pendenti e quello del casellario giudiziale o autocertificare di non avere procedimenti penali in corso né condanne.

Come si svolgono i colloqui?

La durata normale del colloquio è di **un'ora**.

Può durare **sino a 2 ore** in presenza di circostanze eccezionali, e, in ogni caso, quando si verificano tutte e tre queste condizioni:

- i familiari o i conviventi che si incontrano abitano in un comune diverso da quello in cui si trova l'istituto;
- non ci sono stati colloqui nella settimana precedente;
- non ci sono problemi riguardanti l'organizzazione dell'istituto.

I colloqui avvengono in locali interni **senza vetri o altri mezzi divisorii** che impediscano il contatto tra detenuto e visitatori, a meno che non ci siano esigenze sanitarie o di sicurezza; è possibile anche svolgerli in spazi aperti, se nell'istituto c'è un'area attrezzata. È previsto il controllo a vista da parte del personale di Polizia Penitenziaria che, comunque, **non può ascoltare** le conversazioni dei detenuti comuni, se non ci sono esigenze d'indagine e un'autorizzazione del giudice.

Durante l'incontro si deve tenere un comportamento corretto e non disturbare gli altri; chi non rispetta questa regola verrà allontanato e, per il futuro, potrà essere escluso dai colloqui.

Possono partecipare al colloquio un massimo di 3 persone per volta, ma il numero può essere maggiore in caso di congiunti o conviventi e di bambini.

Le persone che vengono dall'esterno devono essere **identificate e controllate**, per evitare che portino dentro l'istituto oggetti pericolosi o comunque vietati.

All'ingresso, i visitatori devono presentare:

- **tutti:** un documento di identità non scaduto (carta d'identità, passaporto);
- **i familiari italiani o cittadini UE:** lo stato di famiglia o un'autocertificazione del grado di parentela;
- **i conviventi:** lo stato di famiglia o altro documento che dimostra la convivenza, oppure un'autocertificazione, nel caso di convivenza in Italia;
- **i familiari stranieri non cittadini UE e i conviventi all'estero:** lo stato di famiglia rilasciato dal Consolato italiano nel paese di provenienza, oppure un documento tradotto e legalizzato che attesta la parentela o la convivenza.

IMPORTANTE: gli stranieri possono contattare il Consolato, anche con l'aiuto degli Operatori, per avere maggiori dettagli sui documenti da presentare e sulle procedure di riconoscimento in Italia dei documenti originali.



ATTENZIONE

È bene informarsi con gli operatori per sapere con esattezza quali beni e oggetti si possono portare con sé ai colloqui, quali documenti sono richiesti per l'ingresso, in quali giorni e orari si svolgono i colloqui e se è necessario prenotare, perché ogni istituto ha le sue regole in proposito.

Telefonate

È possibile telefonare dal carcere?

Di norma, **tutte le persone detenute** hanno diritto ad effettuare **una telefonata alla settimana**, della durata massima di 10 minuti (due al mese, per i detenuti per i reati del primo gruppo dell'art. 4-*bis* legge 354/1975 – v. scheda – e solo una al mese per chi è sottoposto al “carcere duro”).

Se ci sono motivi di **urgenza** o di **particolare importanza**, se occorre comunicare con figli di età inferiore a dieci anni, oppure in caso di trasferimento, potranno essere concesse delle telefonate in più.

Come i colloqui, le telefonate si possono effettuare:

- con il coniuge, il convivente e i familiari entro il quarto grado;
- con altre persone, se ci sono ragionevoli motivi.

Che cosa bisogna fare per telefonare?

È necessario compilare un'apposita richiesta indirizzata:

- al **Direttore** dell'istituto, se la condanna è già diventata definitiva;
- al **Magistrato di sorveglianza**, se è già stata emessa la sentenza di primo grado ma il processo è ancora in corso, in appello o in cassazione;
- all'**autorità giudiziaria che procede**, se la sentenza di primo grado non è ancora stata pronunciata.

Nella richiesta bisogna indicare:

- il **nome** della persona che si vuole chiamare;
- il **numero di telefono** che si vuole chiamare.

In alcuni istituti, sarà necessario presentare una copia del contratto telefonico o più semplicemente una fotocopia dell'ultima bolletta telefonica del numero che si vuole chiamare.



ATTENZIONE

Di regola, è possibile telefonare solo a **numeri fissi**, perché è più facile per l'amministrazione penitenziaria controllare a chi appartiene l'utenza telefonica. A chi però non ha effettuato, da almeno 15 giorni, alcun tipo di colloquio (telefonico o visivo) e non ha altre possibilità di contattare i suoi cari, viene concesso di **telefonare a un numero di cellulare**, facendo un'apposita richiesta.

Le telefonate a cellulari non sono mai permesse a chi è in alta sicurezza oppure in regime di "carcere duro".

Per dimostrare che la persona a cui si telefonerà è un familiare o un convivente, di regola, verrà richiesta al detenuto un'autocertificazione del rapporto di parentela.

Le autocertificazioni sono sottoposte a controlli se l'amministrazione pensa possano essere non vere; intanto, si potrà comunque telefonare. Solo in caso di sospetti seri e motivati saranno sospese le telefonate in attesa del controllo.

Come si svolgono le telefonate?

Il centralino dell'istituto compone il numero telefonico indicato nella domanda.

Il costo della telefonata è **a carico del detenuto**, che lo conoscerà al termine della chiamata. Il pagamento può anche avvenire con una scheda telefonica prepagata.

Di regola non si possono ricevere telefonate dall'esterno, a meno che a chiamare non sia un familiare anch'egli detenuto, con il quale si è stati autorizzati a parlare; negli altri casi, si ha solo il diritto di conoscere il nome della persona che ha telefonato.

La telefonata **non può essere ascoltata né registrata**, a meno che non ci siano particolari esigenze di sicurezza, oppure esigenze relative a indagini in corso e un'autorizzazione del giudice.

Permessi

Permesso di necessità

Che cos'è?

Il permesso di necessità (art. 30 legge 354/1975) autorizza a trascorrere fuori dal carcere un periodo di tempo breve – da alcune ore fino a un massimo 5 giorni – per andare a **visitare un familiare o un convivente in imminente pericolo di vita**, oppure per partecipare ad **altri eventi di particolare gravità** che riguardano la famiglia del detenuto, come un funerale.

Il Giudice può stabilire che il detenuto sia scortato, o che passi la notte in un istituto penitenziario vicino al luogo del permesso.

Quando è possibile ottenerlo?

Il permesso può essere concesso a condannati e imputati e non ci sono limiti di pena.

Tuttavia, il Giudice lo negherà se ritiene che ci sia il rischio che il detenuto fugga o commetta altri reati.

A chi si richiede?

- il condannato deve rivolgersi al **Magistrato di sorveglianza**;
- l'imputato deve rivolgersi al **Giudice che procede nei suoi confronti** (diverso a seconda della fase del procedimento penale: indagini, primo grado, appello...).

Contro la loro decisione è possibile fare **reclamo scritto** entro 24 ore, indicando i motivi:

- al Tribunale di sorveglianza, per il condannato;
- alla Corte d'appello, per l'imputato.



ATTENZIONE

Se si rientra in ritardo dal permesso si può subire una **sanzione disciplinare** e, se il ritardo è maggiore di dodici ore, si verrà denunciati per il reato di **evasione**.

Permesso premio

Che cos'è?

Il permesso premio (art. 30-ter legge 354/1975) autorizza il detenuto ad uscire dal carcere per uno o più giorni (fino a **45 giorni all'anno**, per un massimo di **15 giorni consecutivi** ogni volta) per **stare con la sua famiglia** o per **coltivare interessi** culturali o di lavoro, ad esempio per sostenere un esame o un colloquio di lavoro.

Il permesso è parte integrante del trattamento rieducativo; prima di chiederne uno, è necessario parlarne con gli operatori.

Quando è possibile ottenerlo?

È necessario innanzitutto essere stati condannati con sentenza definitiva.

La condotta del detenuto deve essere stata **regolare** e priva di sanzioni disciplinari e la relazione di sintesi del G.O.T. deve prevedere la possibilità di usufruire dei permessi.

Il Magistrato inoltre non deve ritenere che ci sia il rischio di fuga o di commissione di nuovi reati.



ATTENZIONE

Se si chiede di trascorrere il permesso a casa, l'assistente sociale farà una visita domiciliare per verificare che non ci siano problemi e che i familiari del detenuto siano disposti ad accoglierlo.

Inoltre ci sono dei limiti di pena:

- chi deve ancora scontare **meno di 4 anni** di pena può chiedere i permessi fin dal primo giorno di detenzione;
- chi ha ancora da scontare **più di 4 anni**, deve aver già espiato almeno $\frac{1}{4}$ della pena ($\frac{1}{3}$ in caso di applicazione della recidiva reiterata);
- chi è stato condannato all'**ergastolo** deve aver già scontato almeno 10 anni di pena (15 anni in caso di recidiva reiterata);
- chi è stato condannato per un **delitto dell'art. 4-bis** (v. scheda) deve avere già scontato almeno metà della pena ($\frac{2}{3}$ in caso di recidiva reiterata);
- chi ha commesso un **delitto doloso durante la detenzione** non potrà ottenere permessi prima di 2 anni dal fatto.

A chi si richiede?

Occorre fare una richiesta scritta al **Magistrato di sorveglianza** che deciderà senza convocare il detenuto, dopo avere richiesto il **parere del Direttore del carcere**. Il parere del Direttore non è vincolante per il Magistrato, ma se è negativo sarà molto più difficile ottenere il permesso.

Contro la decisione del Magistrato è possibile fare **reclamo** scritto entro 24 ore al **Tribunale di sorveglianza**, indicando i motivi.



ATTENZIONE

Se si rientra in ritardo dal permesso si può subire una **sanzione disciplinare** e, se il ritardo è superiore alle dodici ore, si verrà denunciati per il reato di **evasione**.

Sanzioni disciplinari

Cosa sono?

In carcere si devono **seguire delle regole**; chi le viola può subire un provvedimento disciplinare.

L'elenco dei comportamenti vietati è contenuto nell'art. 77 del d.P.R. 230/2000. Ad esempio può essere sanzionato:

- chi rifiuta di tenere pulita ed in ordine la camera o di curare l'igiene personale;
- chi sottrae o danneggia dei beni di proprietà dell'amministrazione penitenziaria;
- chi non si impegna nel compito che gli è stato assegnato (lavoro, corsi scolastici ecc.);
- chi disturba senza motivo le attività o il riposo degli altri;
- chi tiene un atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori;
- chi, richiesto di tenere un certo comportamento, si rifiuta o ritarda senza motivo;
- chi finge di essere malato;
- chi cerca di comunicare con l'esterno al di fuori dei colloqui e delle telefonate concesse;
- chi tiene nella sua stanza oggetti vietati dal regolamento di istituto, oppure che superano le quantità consentite;
- chi non rispetta l'orario di rientro stabilito quando gli è concesso di uscire dall'istituto.



ATTENZIONE

Tutti gli operatori penitenziari hanno il potere e l'obbligo di denunciare alla direzione il detenuto che non abbia rispettato le regole.

Quando si può essere sanzionati?

In caso di violazione delle regole, potrà essere applicata **una di queste sanzioni** (art. 39 legge 354/1975):

- richiamo del Direttore;
- ammonizione del Direttore;
- esclusione da attività ricreative e sportive, per non più di 10 giorni
- isolamento durante la permanenza all'aria aperta, per non più di 10 giorni;
- esclusione dalle attività in comune, per non più di 15 giorni ("isolamento disciplinare": v. scheda "Isolamento").



ATTENZIONE

Se viene applicata una sanzione disciplinare, in quel semestre sarà molto difficile **ottenere la liberazione anticipata** e per un periodo è possibile che non vengano concessi permessi premio. Inoltre, se si danneggiano persone o cose, si devono **risarcire i danni** causati.

Come si svolge il procedimento disciplinare?

Nel procedimento disciplinare il detenuto si difende da solo: non è concesso farsi aiutare da un avvocato e non è consentito portare dei testimoni davanti al Direttore per spiegare le proprie ragioni.

Il procedimento può svolgersi davanti al Direttore o davanti al Consiglio di disciplina, a seconda della gravità del fatto.

Il consiglio di disciplina è composto dal Direttore o da un suo vice, da un educatore e da un operatore sanitario (medico).

Le fasi del procedimento sono:

- **constatazione:** l'operatore che scopre l'infrazione direttamente, o grazie al racconto di altri, scrive un rapporto e lo consegna al Direttore;
- **contestazione:** entro 10 giorni il Direttore convoca il detenuto, alla presenza del Comandante del reparto di Polizia penitenziaria, per spiegargli di che cosa è accusato e per informarlo della possibilità di discolarsi;
- **indagini:** se il Direttore lo ritiene necessario, può svolgere delle indagini per scoprire come sono andate le cose;
- **giudizio:** entro 10 giorni dalla contestazione verrà deciso se applicare una sanzione disciplinare e quale, tra quelle previste dal regolamento.

Il detenuto viene **convocato** davanti al Direttore, se la sanzione che potrebbe essere applicata è un richiamo o un'ammonizione, oppure davanti al Consiglio di disciplina, se il fatto è più grave; durante l'udienza ha diritto di spiegare le sue ragioni e **discolparsi**.

In seguito, il Direttore o il consiglio decidono **se e come sanzionare** il detenuto scrivendo nel verbale quale sanzione hanno scelto e per quali motivi. Il verbale verrà inviato al Magistrato di sorveglianza e aggiunto alla cartella personale del detenuto.

Cosa è possibile fare in caso di sanzione disciplinare?

Contro la sanzione si può presentare **reclamo al Magistrato di sorveglianza**, da soli o con l'assistenza di un avvocato. Ad esempio è possibile presentare reclamo:

- se il comportamento punito non rientra tra quelli elencati all'art. 77 d.P.R. 230/2000;
- se la punizione non è compresa tra quelle elencate
- se il consiglio di disciplina non era composto da tutti i suoi componenti;
- se il Direttore, da solo, sceglie una punizione diversa dal richiamo o dall'ammonizione;
- se la contestazione non è avvenuta entro 10 giorni dall'infrazione
- se non si è stati convocati davanti al Direttore o al Consiglio di disciplina;
- se il detenuto non è stato messo in grado di spiegare le sue ragioni;
- se la punizione è troppo grave rispetto all'infrazione contestata.



ATTENZIONE

Il reclamo deve essere presentato per scritto, **entro 10 giorni** da quando è stata comunicata la sanzione disciplinare.

Se il reclamo è ammissibile, il Magistrato di sorveglianza fisserà un'udienza alla quale il detenuto potrà partecipare insieme al suo avvocato; se non ha un difensore, sarà assistito da un avvocato d'ufficio. Alla fine dell'udienza, il Magistrato deciderà se confermare o annullare la sanzione disciplinare.

Isolamento

Che cos'è?

L'isolamento è la separazione del soggetto dagli altri detenuti. Ci sono due tipi di isolamento:

- **diurno**, applicato solo durante le ore del giorno;
- **continuo**, sia diurno che notturno.

Chi è in isolamento, di regola, può comunque svolgere attività lavorative all'interno del carcere, frequentare le attività istruttive e formative e partecipare alle funzioni religiose, senza però poter avere contatti con gli altri detenuti. Inoltre, si possono mantenere contatti con gli operatori penitenziari.

Per quali ragioni è possibile mettere in isolamento un detenuto?

L'isolamento viene applicato:

- a chi è stato condannato a più ergastoli, o ad un ergastolo e ad almeno 5 anni di reclusione o di arresto, per cui, dato che è impossibile scontare più ergastoli, è previsto l'isolamento diurno per un periodo deciso dal Giudice nella sentenza di condanna (*isolamento come sanzione penale*);
- a chi ha una malattia contagiosa (*isolamento per ragioni sanitarie*);
- a chi è detenuto in attesa del processo, durante le indagini preliminari, quando l'Autorità giudiziaria ha ragioni concrete per temere che possa inquinare le prove (*isolamento giudiziario*);
- a chi ha commesso un'infrazione disciplinare per cui è stata applicata la sanzione dell'esclusione dalle attività in comune (*isolamento disciplinare*).

In ogni caso, l'isolamento non può essere richiesto dal detenuto.

Come funziona l'isolamento disciplinare?

È una sanzione che può durare al massimo **15 giorni**.

Può venire applicata al termine di un procedimento disciplinare (v. scheda), oppure anche prima, dal Direttore con un provvedimento provvisorio, se ci sono gravi ragioni di urgenza.



ATTENZIONE

L'isolamento può essere applicato solo con il **consenso del medico**, che deve controllare che il detenuto sia in grado di sopportarlo. Se secondo il medico il detenuto ha dei problemi fisici o psichici che non lo rendono adatto all'isolamento, la sanzione verrà rimandata; lo stesso accade se ad essere sanzionata è una donna incinta, che ha partorito da meno di sei mesi o da meno di un anno, se sta ancora allattando.

L'Ordinamento penitenziario prevede che il periodo di isolamento si trascorra da soli, **in una camera detentiva ordinaria** e non in una sezione speciale dell'istituto ("sezione isolamento"), a meno che il comportamento del detenuto non sia così grave da mettere in pericolo l'ordine e la disciplina.

In ogni caso il locale deve essere sufficientemente illuminato, riscaldato, dotato di servizi igienici.

In isolamento è possibile:

- avere colloqui con il proprio avvocato e con i propri familiari;
- praticare i riti della fede religiosa e incontrare il ministro di culto;
- avere contatti con gli operatori penitenziari;
- trascorrere del tempo all'aria aperta, da solo.

Non è possibile però **comunicare con gli altri detenuti**; in caso di violazione verrà inflitta un'ulteriore sanzione disciplinare.

Sono previsti **controlli giornalieri** da parte del medico e degli operatori; se il medico certifica che il detenuto non è in condizioni psico-fisiche per continuarlo, l'isolamento viene immediatamente sospeso e riprenderà in seguito, se e quando la persona si sentirà meglio.

Trasferimenti

Il trasferimento in un istituto penitenziario diverso può sempre essere richiesto **dal detenuto**, per motivi di:

- avvicinamento alla famiglia;
- lavoro;
- studio

Ognuno ha diritto ad essere detenuto in un istituto **vicino al luogo dove vivono i suoi familiari** (“principio di territorialità della pena”) e quindi le richieste di trasferimento per avvicinamento alla famiglia devono, se possibile, essere accolte, a meno che non ci siano dei motivi specifici che lo impediscono.

Come si può richiedere il trasferimento?

Si può presentare personalmente una domanda all'Ufficio Matricola; se si vuole che la richiesta sia presentata da un avvocato è necessario incaricarlo espressamente.

Se l'istituto in cui si vuole essere trasferiti si trova in un diverso Provveditorato (di regola, in un'altra Regione) la richiesta va indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; se si trova nello stesso Provveditorato, va indirizzata al Provveditore regionale.

Gli imputati potranno essere trasferiti solo con il nulla osta del Giudice che procede.

Alla richiesta di trasferimento devono essere **allegati dei documenti**, alcuni dei quali devono essere forniti dall'Amministrazione penitenziaria:

- Relazione dell'équipe di Osservazione e Trattamento;
- Relazione sanitaria con indicazione dello stato di salute, idoneità

al lavoro ecc.;

- Parere motivato circa l'idoneità del detenuto a frequentare i corsi, nel caso di trasferimento per motivi di studio.

Il detenuto che chiede il trasferimento dovrà allegare:

nel caso di richiesta per avvicinamento alla famiglia:

- certificato di stato di famiglia e certificato di residenza dei familiari o autocertificazione del grado di parentela e del luogo di residenza;
- scheda riepilogativa dei colloqui visivi e telefonici con i familiari nell'istituto in cui è assegnato attualmente;
- eventuali certificati che attestano lo stato di salute dei familiari.

nel caso di richiesta per motivi di lavoro:

- dichiarazione sull'attività svolta nello stato di libertà o su attitudini lavorative.

nel caso di richiesta per motivi di studio:

- titolo di studio o autocertificazione dello stesso.

Il detenuto ha **diritto di ricevere una risposta** alla richiesta di trasferimento entro **60 giorni**, eventualmente prolungabili al massimo fino a 180 giorni, conteggiati dal momento in cui l'Amministrazione ha ricevuto tutti i documenti.



ATTENZIONE

In caso di attesa troppo lunga è consigliabile sollecitare l'ufficio matricola, magari attraverso l'aiuto dell'educatore.

Può essere negato il trasferimento?

La richiesta di trasferimento può essere respinta per molti motivi:

- se è troppo generica
- se non è presentata con le modalità previste
- se manca il parere favorevole della direzione dell'istituto in cui si vuole essere trasferiti
- se ci sono motivi di sicurezza
- se l'istituto in cui si vuole essere trasferiti è sovraffollato.

ATTENZIONE

Anche se il detenuto ha subito una sanzione disciplinare, questo non può essere il solo motivo per negare il trasferimento.

Il provvedimento dell'Amministrazione deve indicare i motivi per cui viene negato il trasferimento.

Contro il provvedimento è possibile presentare un reclamo al Magistrato di sorveglianza.

Il detenuto può essere trasferito contro la sua volontà?

L'Amministrazione penitenziaria può decidere il trasferimento di un detenuto:

- per **esigenze dell'istituto**, ad esempio perché è troppo affollato
- per gravi e comprovati **motivi di sicurezza**
- per **motivi di giustizia**, ad esempio per partecipare ad un procedimento penale.

ATTENZIONE

Chi in carcere frequenta un corso scolastico può essere trasferito solo se è davvero indispensabile e l'Amministrazione penitenziaria, se possibile, deve destinarlo ad un istituto dove possa essere garantita la prosecuzione degli studi.

In caso di trasferimento per esigenze dell'istituto, l'Amministrazione, per quanto possibile, deve **tenere conto delle richieste del detenuto** rispetto alla destinazione.

Prima del trasferimento il detenuto deve essere **visitato da un medico**, per verificare che non abbia problemi di salute che gli impediscano di sopportare il viaggio.

Ogni trasferimento definitivo viene comunicato al Magistrato di sorveglianza, al quale è possibile presentare reclamo.

Esecuzione della pena all'estero

Che cos'è?

Non si tratta di una misura alternativa al carcere ma è la possibilità di **scontare la pena detentiva** che è stata applicata con una sentenza di condanna emessa da un Giudice italiano **in un altro Stato**, di solito quello di cui il condannato è cittadino o quello in cui viveva insieme alla famiglia prima di entrare in carcere.

I presupposti e il procedimento per l'esecuzione della pena all'estero sono diversi a seconda che il condannato sia cittadino di uno Stato dell'Unione Europea oppure no.



ATTENZIONE

Esistono altri istituti, come l'extradizione o il mandato di arresto europeo, in base ai quali è possibile essere trasferiti in uno Stato estero anche senza il proprio consenso.

Trasferimento in uno Stato membro dell'Unione Europea

L'esecuzione all'estero è regolata dal d.lgs. n. 161/2010 e prevede una **procedura semplificata**.

È possibile essere trasferiti:

- nello Stato di cui si ha la cittadinanza;
- in uno Stato in cui si hanno dei legami e delle radici, purché lo Stato stesso sia d'accordo e il detenuto dia il suo consenso al trasferimento.

Quando può essere disposto?

Può essere trasferito **in uno Stato dell'Unione Europea** per scontare la pena chi:

- è detenuto in esecuzione di una **sentenza di condanna definitiva**;
- **non è sottoposto ad altro procedimento penale** e non sta scontando un'altra condanna (se sì, per il trasferimento occorre l'autorizzazione del Giudice del procedimento o dell'esecuzione);
- è stato condannato per un reato punito con una pena massima **non inferiore a 3 anni**;
- deve ancora scontare una pena detentiva di **almeno 6 mesi**.

Il Giudice deve in ogni caso ritenere che l'esecuzione all'estero **favorisca il reinserimento sociale**, perché nello Stato di destinazione il detenuto ha dei legami familiari, sociali, lavorativi ecc.

Come si svolge il procedimento?

L'esecuzione della pena all'estero è disposta dal **pubblico ministero presso il Giudice dell'esecuzione** (quello che ha emesso la sentenza di condanna), a seguito di una richiesta del detenuto oppure d'ufficio; il trasferimento verso lo Stato di cittadinanza del detenuto può avvenire **anche senza il suo consenso**.

Trasferimento in uno Stato non appartenente all'Unione Europea

Quando può essere disposto?

È possibile essere trasferiti **in uno Stato non appartenente all'Unione Europea** per scontare la pena se:

- esiste un **accordo internazionale** tra l'Italia e lo Stato di esecuzione; il più importante ad oggi è la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983;
- la persona è detenuta in esecuzione di una **sentenza di condanna definitiva**;
- il Giudice ritiene che l'esecuzione all'estero **favorisca il reinserimento sociale**, perché nello Stato di destinazione il detenuto ha dei legami familiari, sociali, lavorativi ecc.

- la persona **ha dato liberamente il suo consenso** al trasferimento e non c'è motivo di ritenere che nello Stato di esecuzione potrebbe essere sottoposta ad **atti persecutori o discriminatori** per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, opinioni politiche;
- ricorrono gli **eventuali presupposti ulteriori** richiesti dall'accordo tra l'Italia e lo Stato estero; nel caso di Stati che hanno firmato la Convenzione di Strasburgo, bisogna che la pena che resta da scontare sia di almeno sei mesi, che entrambi gli Stati siano d'accordo al trasferimento e che il reato sia previsto come tale anche nel Paese di destinazione.

Come si svolge il procedimento?

L'esecuzione all'estero può essere richiesta dal condannato o dallo Stato estero (con il consenso del Ministro della Giustizia italiano) oppure direttamente dal Ministro della Giustizia.

Il procedimento viene promosso dal **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello** del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza da eseguire.

La **Corte d'Appello** decide con una sentenza contro la quale è possibile presentare **ricorso per cassazione**.

Misure alternative alla detenzione

Che cosa sono?

Le misure alternative alla detenzione sono benefici che consentono di scontare tutta o una parte della pena detentiva fuori dal carcere.

Quando è possibile ottenerle?

- Le misure alternative possono essere concesse **solo ai condannati con sentenza definitiva** e non agli imputati;
- Per molte di esse sono previsti dei **limiti di pena**: non possono essere concesse se la pena che si deve ancora scontare supera un certo numero di anni, oppure se non ne è ancora stata espiata una certa parte (ad esempio metà o un terzo);
- Per ogni misura la legge indica delle specifiche **condizioni** che sono richieste per la concessione (es. essere madre, essere straniero, avere un domicilio o un lavoro).

I limiti di pena e le condizioni richieste per ciascun beneficio sono indicati nelle schede dedicate alle singole misure. In ogni caso è importante sapere che:

- a nessun detenuto è consentito uscire dal carcere se ci sono elementi per ritenere che, in libertà, potrebbe fuggire o commettere nuovi reati;
- per ottenere tutte le misure alternative è importante il **parere favorevole del G.O.T.**



ATTENZIONE

Durante la detenzione il Direttore, gli operatori e la Polizia penitenziaria osservano e valutano il comportamento del detenuto, che deve essere corretto e rispettoso delle regole, il suo impegno e la sua collaborazione nelle attività rieducative, i suoi rapporti con gli altri detenuti, con il personale dell'istituto e con i familiari.

Se si riceve una sanzione disciplinare sarà molto più difficile ottenere una misura alternativa.

- Il Giudice valuta anche la **gravità del reato** per cui si è in carcere, il numero di condanne subite, la disponibilità a **risarcire la vittima** del reato o a scusarsi con lei. Se nei colloqui con gli operatori il condannato nega la sua responsabilità per il reato e non ammette di avere commesso degli errori, questo potrebbe essere un elemento a suo sfavore.
- Un'**abitazione** dove stare e un'**opportunità di lavoro** fuori dal carcere sono elementi importanti per la concessione delle misure. Prima di decidere, il Giudice richiederà all'U.E.P.E. e alle forze dell'ordine di fare dei **controlli** presso la famiglia/la struttura dove il condannato andrà ad abitare e presso il datore di lavoro che ha indicato, per verificare che siano adatti e davvero disponibili ad accoglierlo.

IMPORTANTE: Non appena possibile, è consigliabile **chiedere i permessi-premio** (v. scheda "Permessi"), perché è più facile ottenere una misura alternativa per chi ha già avuto dei permessi e li ha gestiti correttamente.

A chi si richiedono?

Per ottenere quasi tutte le misure alternative occorre presentare una richiesta scritta (**istanza**) al Direttore del carcere che la trasmetterà al Giudice competente (Magistrato o Tribunale di sorveglianza). Alcune misure possono essere applicate anche **d'ufficio**, senza una richiesta da parte del detenuto. L'istanza può essere scritta senza l'assistenza di un avvocato, anche se il professionista può certamente aiutare a spiegare meglio le ragioni della richiesta.

Se si è in possesso di **documenti** che possono aiutare il Giudice a decidere a proprio favore, è importante allegarli all'istanza. Alcuni documenti

sono obbligatori: senza di essi la richiesta non viene presa in considerazione. In ogni caso il Giudice prima di decidere **assumerà informazioni** dal carcere, dall'U.E.P.E., dalle forze dell'ordine, dal Ser.T. e da altri soggetti che possono fornire elementi importanti.

A volte il Giudice decide sulle misure senza convocare il detenuto, altre volte è previsto che venga **fissata un'udienza** alla quale il detenuto, se si trova in un carcere all'interno della circoscrizione del Tribunale di sorveglianza, ha diritto di partecipare. All'udienza bisogna essere assistiti da un difensore e, se non se ne ha uno di fiducia, ne verrà nominato uno d'ufficio.

IMPORTANTE: il Tribunale di sorveglianza di solito non decide in tempi brevi ma, se si ha una **particolare urgenza** di ottenere la misura alternativa, è possibile chiedere al **Magistrato di sorveglianza** di applicarla provvisoriamente. Il Magistrato può farlo soltanto se ritiene che:

- il detenuto non cercherà di fuggire o di commettere altri reati;
- ci sono buone probabilità che il Tribunale di sorveglianza decida di concedere la misura;
- il fatto di restare in carcere in attesa della decisione del Tribunale possa causare al detenuto un grave danno.

Se il detenuto riesce a dimostrare che sussistono tutte queste condizioni, il Magistrato potrà scarcerarlo applicando provvisoriamente la misura fino alla decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza.



ATTENZIONE

Se è stata richiesta una misura alternativa e il Giudice ha deciso di **NON** concederla, non si può ripresentare un'istanza uguale dopo poco tempo, perché verrebbe dichiarata subito **inammissibile**. Occorre aspettare che ci siano dei nuovi elementi a proprio favore.

Chi è stato condannato per evasione o ha subito la revoca di una misura per aver tenuto un comportamento scorretto, non potrà ottenere altre misure alternative, i permessi-premio o il lavoro all'esterno per almeno tre anni.

In caso di condanna per un reato compreso nell'elenco contenuto nell'**art. 4-bis** legge 354/1975, ci sono **limiti particolari** per la concessione delle misure alternative (v. scheda).

L'art. 4-*bis* della legge 354/1975

Che cos'è?

L'art. 4-*bis* è una norma dell'ordinamento penitenziario che contiene un **elenco di reati** che sono considerati particolarmente gravi.

Se il reato per cui si è stati condannati è uno di quelli contenuti nell'art. 4-*bis*, **NON sarà possibile accedere alla maggior parte dei benefici**, o comunque **sarà più difficile ottenerli**.

Alcuni benefici, invece, possono essere concessi anche a chi sta scontando un reato dell'art. 4-*bis*, naturalmente se sono presenti tutti gli altri requisiti dalla legge: ad esempio i permessi di umanità, la liberazione anticipata ordinaria, le misure alternative introdotte per chi ha problemi di salute particolarmente gravi (v. le singole schede).

Nell'art. 4-*bis* i reati sono **suddivisi in tre categorie** e per ognuna sono previste regole diverse per l'accesso ai benefici penitenziari (di seguito vengono illustrate in modo sommario).



ATTENZIONE

La disciplina dell'art. 4-*bis* è molto complessa: è consigliabile che chi è detenuto per un reato dell'elenco si faccia **assistere da un avvocato** che lo potrà aiutare a capire meglio quali benefici è possibile ottenere e a quali condizioni.

Reati della prima categoria (art. 4-*bis* comma 1 legge 354/1975)

In questo gruppo sono elencati gravi reati che secondo il legislatore

indicano l'appartenenza alla criminalità organizzata, come l'associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), i delitti commessi per finalità di terrorismo, il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e molti altri (leggi l'articolo del codice).

Gli imputati o i condannati per uno di questi reati non possono essere ammessi al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alla maggior parte delle misure alternative, se non hanno **collaborato con la giustizia**. Collaborare significa dare all'autorità giudiziaria informazioni utili a ridurre la gravità delle conseguenze del reato commesso, oppure aiutare le forze dell'ordine o il Giudice a raccogliere prove per ricostruire i fatti, individuare o catturare gli autori dei reati.

In alcuni casi, anche se non è stato possibile fornire una collaborazione utile, si possono ottenere ugualmente le misure **se il detenuto dimostra di non avere nessun collegamento con la criminalità organizzata**, ma solo dopo aver scontato una parte di pena maggiore rispetto ai condannati "comuni" (v. le singole schede).

Per essere riconosciuto come collaboratore (art. 58-ter legge 354/1975) occorre un'istanza scritta al Tribunale di sorveglianza, preferibilmente con l'aiuto di un avvocato. Se viene riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia, si possono ottenere alcuni benefici penitenziari (i permessi premio, la semilibertà e la detenzione domiciliare) senza alcun limite di pena.

Reati della seconda categoria (art. 4-bis comma 1-ter legge 354/1975)

In questo gruppo sono elencati gravi reati che possono essere un **indizio di collegamenti con la criminalità organizzata**, come l'omicidio (art. 575 c.p.), la rapina aggravata (art. 628 comma 3 c.p.), il traffico aggravato di stupefacenti (art. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 309/1990) e molti altri (leggi l'articolo del codice).

Gli imputati o i condannati per uno di questi reati possono essere ammessi al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alla maggior parte delle misure alternative, solo **se non ci sono elementi che possano far sospettare che abbiano dei collegamenti con un'associazione criminale** e comunque dopo aver scontato una parte di pena maggiore rispetto ai condannati "comuni" (v. le singole schede).

Reati della terza categoria (art. 4-bis comma 1-*quater* legge 354/1975)

In questo gruppo sono elencati reati come la violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), la prostituzione e la pornografia minorile (art. 600-*bis* e *ter* c.p.) ed altri reati a sfondo sessuale (leggi l'articolo del codice).

Gli imputati o i condannati per uno di questi reati possono essere ammessi al lavoro all'esterno, ai permessi premio ed alla maggior parte delle misure alternative **solo se sono stati sottoposti ad osservazione scientifica della personalità in istituto per almeno un anno**, con risultati che gli operatori giudicano positivi. Inoltre deve essere stata scontata una parte di pena maggiore rispetto ai condannati "comuni" (v. le singole schede).



ATTENZIONE

Nel caso dei reati aggravati, come la rapina (art. 628 comma 3 c.p.), i limiti previsti dall'art. 4-*bis* si applicano anche se il Giudice ha riconosciuto al condannato delle attenuanti prevalenti o equivalenti e quindi anche se l'aggravante non ha fatto concretamente aumentare la pena.

I reati elencati nell'art. 4-*bis* devono essere stati portati a compimento: i limiti non si applicano a chi è stato condannato solo per il tentativo, a meno che i delitti non siano stati posti in essere per agevolare un'associazione di stampo mafioso oppure approfittando del vincolo mafioso.

Se il detenuto che chiede un beneficio o una misura alternativa si trova in carcere per effetto di un cumulo di pene, alcune delle quali applicate per reati del 4-*bis* ed altre per reati comuni, il Giudice deve "sciogliere il cumulo" per verificare se è già stata scontata la parte di pena riferita ai reati del 4-*bis* e, se questo è avvenuto, i limiti del 4-*bis* non si applicheranno più.

Affidamento in prova al servizio sociale

Che cos'è?

È una misura alternativa che permette di **scontare la pena al di fuori del carcere**, rispettando degli obblighi e dei divieti (**prescrizioni**) stabiliti dal Tribunale di sorveglianza. Ad esempio il condannato dovrà:

- incontrare regolarmente l'assistente sociale dell'UEPE che ha il compito di aiutarlo e sostenerlo, ma anche di riferire al Magistrato di sorveglianza come sta andando la misura, informandolo di eventuali violazioni;
- non uscire di casa nelle ore notturne;
- non allontanarsi dal Comune in cui risiede;
- se ha un lavoro, svolgerlo con regolarità ed impegno;
- evitare di compiere attività o di avere rapporti che possono portare a commettere altri reati (assumere stupefacenti, tenere armi, frequentare pregiudicati...);
- evitare di frequentare determinati locali pubblici;
- risarcire il danno causato alla vittima del reato o comunque ripagarla in qualche modo, oppure compiere attività di volontariato.

Quando è possibile ottenerlo?

È possibile essere ammessi all'affidamento in prova:

- se il Tribunale ritiene che la misura sia adatta per aiutare il condannato a reinserirsi nella società e che, in libertà, egli non commetterà altri reati;
- se la pena che resta da scontare **non è superiore a quattro anni**.



ATTENZIONE

Se la pena che resta da scontare è superiore a tre anni, l'affidamento potrà essere concesso solo dopo almeno un anno di osservazione in carcere che abbia portato ad una valutazione positiva.

- Per ottenere la misura è necessario indicare nell'istanza un **domicilio** dove si andrà a vivere (anche presso un familiare o un amico) e che non si potrà cambiare senza prima informarne il Tribunale. Prima dell'udienza, l'assistente sociale dell'U.E.P.E. effettuerà una visita domiciliare per verificare se il luogo è adeguato e se chi ci vive è disposto ad accogliere il condannato.
- Non è indispensabile avere un'**attività lavorativa**, ma chi è disoccupato dovrà dimostrare al Tribunale:
 - che ha i mezzi economici per mantenersi, ad esempio perché aiutato dai familiari;
 - che sta facendo il possibile per trovare un lavoro e che comunque, durante l'affidamento, si terrà occupato con attività utili (ad esempio facendo del volontariato).
 - è molto importante avere **risarcito** almeno in parte **la vittima del reato** o dimostrare che è stato assolutamente impossibile farlo.



ATTENZIONE

Se la pena che resta da scontare è molto breve (pochi mesi), il Tribunale potrebbe decidere di non concedere l'affidamento, perché manca il tempo per compiere un percorso rieducativo con l'U.E.P.E.

A chi si richiede?

Occorre fare un'istanza scritta al **Tribunale di sorveglianza**, che fisserà un'udienza nominando un avvocato d'ufficio, se non è stato già indicato uno di fiducia.

Se l'affidamento viene concesso, prima della dimissione il condannato sarà convocato davanti al Direttore per firmare il **verbale delle prescrizioni** da rispettare, che dovrà sempre portare con sé.



ATTENZIONE

La misura può essere revocata

se nel corso dell'affidamento **diventa definitiva un'altra condanna** ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di 4 anni;

se si violano le prescrizioni dell'affidamento o si tiene un comportamento contrario alla legge (ad esempio commettendo un altro reato). In questo caso, il Tribunale valuterà la gravità del comportamento e, se deciderà di revocare il beneficio, stabilirà anche se il periodo già trascorso in affidamento può essere conteggiato in tutto o in parte come pena scontata.

Contro la decisione del Tribunale si può presentare **ricorso per cassazione**, preferibilmente con l'aiuto di un avvocato.

Il Magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura; il **Tribunale di sorveglianza** deve fissare un'udienza in cui il condannato sarà convocato insieme al suo difensore e verrà deciso definitivamente se revocare o meno l'affidamento.

IMPORTANTE: se il Tribunale non decide **entro 30 giorni**, la sospensione **perde efficacia** e il detenuto deve essere **scarcerato**.

La prova ha **esito positivo** se l'affidamento non viene revocato e se, al termine, l'U.E.P.E. scrive una relazione che dichiara che gli obiettivi rieducativi sono stati raggiunti; in questo caso il Tribunale di sorveglianza dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale.

Se il condannato dimostra di avere problemi economici, il Tribunale potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria.

Affidamento “terapeutico”

Che cos'è?

L'affidamento “terapeutico” (“Affidamento in prova in casi particolari” – art. 94 d.P.R. 309/1990) è una forma di affidamento in prova in cui, oltre a rispettare le prescrizioni ordinarie, il condannato tossicodipendente o alcool dipendente si impegna a proseguire o intraprendere un programma terapeutico concordato con una struttura pubblica (Ser.T.) o privata convenzionata (ad esempio AISE, Lucignolo & co...).

Il programma terapeutico, che può sempre essere modificato seguendo l'evoluzione del percorso, può prevedere che il condannato risieda in una comunità oppure in un domicilio ritenuto idoneo, con l'obbligo di recarsi periodicamente presso la struttura dove si svolge il programma.

Quando è possibile ottenerlo?

- Occorre trovarsi in uno **stato di tossicodipendenza o di dipendenza da alcool**, certificato da una struttura pubblica in un documento che deve indicare anche con quale metodo è stato accertato l'uso abituale di droga o alcool (esame delle urine, del capello...);
- La pena che resta da scontare **non deve essere superiore a 6 anni** (4 anni in caso di condanna per un reato dell'art. 4-*bis*);
- È necessario aver già iniziato o anche solo concordato con una struttura pubblica o privata convenzionata **un programma di recupero**; la struttura deve rilasciare un documento in cui si dichiara

che il programma, che deve essere ben descritto, è **idoneo** a curare la dipendenza del condannato.



ATTENZIONE

La misura non viene concessa quando risulta che l'alcool o la droga sono stati assunti apposta per ottenere l'affidamento: la dipendenza deve essere preesistente e indipendente dall'ingresso in carcere.

Quando si chiede la misura **bisogna allegare:**

- 1) il documento che certifica lo stato di tossicodipendenza o alcol dipendenza da alcool;
- 2) il documento che descrive il programma terapeutico concordato con la struttura.

Se mancano questi documenti l'istanza sarà dichiarata inammissibile senza fissare udienza e senza entrare nel merito

Durante l'affidamento il condannato deve sottoporsi a controlli periodici e se risulterà che abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, la misura verrà quasi certamente revocata

Tolte queste particolarità, la concessione e la revoca sono regolate nello stesso modo dell'affidamento ordinario (v. scheda "Affidamento in prova").

Detenzione domiciliare

Che cos'è?

È una misura alternativa che permette di scontare la pena al di fuori del carcere, **detenuto nella propria abitazione**, presso la dimora di qualcun altro (ad esempio a casa di un familiare), oppure in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza (ad esempio una comunità o una casa di cura).

Le spese per il vitto, l'alloggio, l'assistenza medica e ogni altra cosa necessaria per il sostentamento del condannato saranno a suo carico.

Durante la detenzione domiciliare il condannato deve incontrare regolarmente l'assistente sociale dell'UEPE che ha il compito di aiutarlo e sostenerlo, ma anche di riferire al Magistrato di sorveglianza come sta andando la misura, informandolo di ogni violazione.

A seconda dei casi, il Tribunale potrà vietare al condannato di ricevere visite a casa o di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui, oppure autorizzarlo ad uscire in determinati orari, per fare la spesa e le altre commissioni quotidiane, per lavorare, recarsi dal medico o compiere altre attività indispensabili (ad esempio accompagnare i figli a scuola).



ATTENZIONE

Durante la misura le forze dell'ordine faranno dei controlli, in qualsiasi orario. Se ci si allontana dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione o si rientra in ritardo si verrà denunciati per il delitto di evasione.

Quando è possibile ottenerla?

Ci sono **diversi tipi** di detenzione domiciliare, che richiedono **requisiti diversi**.

Detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter comma legge 354/1975) – può essere concessa a chi:

- deve ancora scontare una pena **non superiore a quattro anni**;
- se scarcerato, non rischia di commettere altri reati;
- si trova in una di queste **condizioni personali**:
- è incinta o madre di bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, o ha figli di qualsiasi età con un handicap totalmente invalidante (se non hai un domicilio adatto, la misura potrà essere eseguita anche in una casa famiglia protetta);
- è padre di bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, o ha figli di qualsiasi età con un handicap totalmente invalidante, se la madre non può assolutamente occuparsi di loro (attenzione: il fatto che la madre lavori o faccia fatica ad occuparsi dei figli non è sufficiente);
- ha meno di 21 anni e delle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute;
- ha più di 60 anni e un'inabilità, un problema fisico che gli impedisce di essere totalmente autonomo;
- ha dei gravi problemi di salute che lo costringono ad andare molto spesso in ospedale per ricevere le cure di cui ha bisogno.

Detenzione domiciliare generica (art. 47-ter comma legge 354/1975) – può essere concessa a chi:

- deve ancora scontare una pena **non superiore a due anni**;
- non è stato condannato per un delitto dell'art. 4-bis;
- non ha i requisiti per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale;
- se scarcerato, non rischia di commettere altri reati;
- ha dimostrato di meritare la misura, comportandosi correttamente in carcere .

Detenzione domiciliare per ultrasessantenni (art. 47-ter comma legge 354/1975) – può essere concessa a chi:

- ha più di 70 anni, anche se non ha particolari problemi di salute
- deve scontare una condanna alla pena della reclusione (NO ergastolo o arresto);
- non è recidivo, né è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non è stato condannato per uno dei reati di particolare gravità indicati nella norma.

Inoltre, si può ottenere la detenzione domiciliare senza alcun limite di pena nei casi in cui è previsto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena (v. scheda “Salute”).

A chi si richiede?

Occorre fare un’istanza scritta al **Tribunale di sorveglianza**, che fisserà un’udienza nominando un avvocato d’ufficio, se non ne è stato già indicato uno di fiducia.

Se ci sono **ragioni di urgenza**, l’istanza va fatta al Magistrato di sorveglianza, con la richiesta di applicare provvisoriamente la misura (v. scheda “Misure alternative”).

Contro la decisione del Tribunale si può presentare **ricorso per cassazione**, preferibilmente con l’aiuto di un avvocato.



ATTENZIONE

La misura può essere revocata:

- se diventa definitiva un’altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di pena richiesto dalla legge per la concessione della detenzione domiciliare
- se si violano le prescrizioni della detenzione domiciliare o si tiene un comportamento contrario alla legge (ad esempio se si commette un altro reato). In questo caso il Tribunale valuterà la gravità del comportamento e deciderà se revocare il beneficio; il periodo trascorso in detenzione domiciliare fino a quel momento sarà comunque conteggiato come pena scontata.

Il Magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura; il **Tribunale di sorveglianza** deve fissare un'udienza in cui il condannato viene convocato insieme al suo difensore e verrà deciso in maniera definitiva se revocare o meno l'affidamento.

IMPORTANTE: se il Tribunale non decide entro 30 giorni, la sospensione perde efficacia e il condannato deve essere scarcerato.

Detenzione domiciliare speciale

Che cos'è?

È una forma di detenzione domiciliare (v. scheda) pensata specificamente per i detenuti e le detenute che hanno figli piccoli, per permettere loro di tornare a vivere insieme fuori dal carcere.

Quando è possibile ottenerla?

La detenzione domiciliare speciale (art 47-*quinquies* legge 354/1975) può essere concessa a chi:

- è **madre** di bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, o ha figli di qualsiasi età con un handicap totalmente invalidante;
- è **padre** di bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni (o ha figli di qualsiasi età con un handicap totalmente invalidante), se la madre non può assolutamente occuparsi di loro e non esiste nessun altro (ad esempio un familiare) a cui affidarli;
- ha la possibilità concreta di ritornare a vivere con i bambini;
- se scarcerato/a, non rischia di commettere nuovi reati.

Inoltre ci sono dei **limiti di pena**:

- se si è condannati all'arresto o della reclusione, occorre aver già espiato un terzo della pena;
- se si è condannati all'ergastolo, occorre aver già scontato almeno 15 anni di pena.



ATTENZIONE

Se la pena che resta da scontare è inferiore a 4 anni non occorre averne già scontato un terzo, perché si può chiedere la detenzione domiciliare ordinaria (v. scheda)

IMPORTANTE: Se la condanna non riguarda un delitto dell'art. 4-bis, è possibile chiedere di scontare tutta la pena, quindi anche il primo terzo o i primi 15 anni, presso un Istituto a Custodia Attenuata per detenute madri (ICAM), oppure in detenzione domiciliare.

A chi si richiede?

Al **Tribunale di sorveglianza**, come per la detenzione domiciliare ordinaria (v. scheda).



ATTENZIONE

Se ci si allontana dal domicilio senza un giustificato motivo per non più di dodici ore, la misura può essere revocata; se si rimane assenti per più di 12 ore, si verrà denunciati per **evasione** e, in caso di condanna per questo reato, la misura verrà obbligatoriamente revocata.

Quando il figlio compirà 10 anni, è possibile chiedere:

- la proroga della detenzione domiciliare, se si hanno i requisiti per la semilibertà (v. scheda);
- l'ammissione all'assistenza all'esterno del figlio (art. 21-bis), un beneficio che consente di uscire dal carcere durante la giornata per occuparsi del bambino e rientrarvi la sera, con regole simili a quelle del lavoro all'esterno (v. scheda "Lavoro").

Semilibertà

Che cos'è?

Si tratta di una misura che consente di **trascorrere parte della giornata fuori dal carcere** per lavorare, frequentare corsi di istruzione o di formazione professionale o comunque per svolgere attività utili al reinserimento sociale (come il volontariato).

Chi è ammesso alla semilibertà alloggia in una sezione apposita dell'istituto e deve rispettare una serie di obblighi e divieti contenuti nel ***programma trattamentale***, formulato dal G.O.T. ed approvato dal Magistrato di sorveglianza. Il programma stabilisce, tra l'altro:

- il tipo di attività che si è autorizzati a svolgere;
- a che ora si può uscire e a che ora si deve ritornare in istituto;
- quali persone non si possono frequentare (es. pregiudicati);
- se si possono trascorrere fuori dal carcere anche la domenica e i giorni di festa, ad esempio per pranzare con la famiglia;
- con quale frequenza occorre incontrare l'assistente sociale dell'U.E.P.E., che ha il compito di sostenere il semilibero ma anche di vigilare sul suo comportamento.

Quando è possibile ottenerla?

La semilibertà (art. 48 legge 354/1975) può essere concessa al condannato se:

- non c'è pericolo che commetta nuovi delitti;
- il G.O.T. ritiene che il trattamento penitenziario gli abbia consentito di fare dei buoni progressi e che ci siano le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società.

Inoltre ci sono dei **limiti di pena**:

- chi deve ancora scontare una pena non superiore a 4 anni, può chiedere la semilibertà fin dal primo giorno di detenzione
- chi ha ancora da scontare più di 4 anni, deve avere già espiato almeno metà della pena (2/3 in caso di condanna per un delitto dell'art. 4-bis)
- chi è condannato all'ergastolo deve aver già scontato almeno 20 anni di pena.

A chi si richiede?

Occorre fare un'istanza scritta al **Tribunale di sorveglianza**, che fisserà un'udienza nominando un avvocato d'ufficio, se non ne è stato già indicato uno di fiducia.

Se ci sono **ragioni di urgenza**, l'istanza va fatta al Magistrato di sorveglianza, con la richiesta di applicare provvisoriamente la misura (v. scheda "Misure alternative").

Contro la decisione del Tribunale si può presentare **ricorso per cassazione**, preferibilmente con l'aiuto di un avvocato.



ATTENZIONE

La semilibertà può essere revocata:

- se il condannato non si impegna a sufficienza nelle attività e non fa progressi nel trattamento, se viola le prescrizioni o tiene altri comportamenti che lo rendono inidoneo alla misura (ad esempio commettendo un reato);
- se nel corso della misura diventa definitiva un'altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di pena richiesto dalla legge per la concessione della semilibertà.

In questi casi, il Magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente la misura; il **Tribunale di sorveglianza** deve fissare un'udienza in cui il condannato sarà convocato insieme al suo difensore e verrà deciso in maniera definitiva se revocare o meno la semilibertà.

IMPORTANTE: se il Tribunale non decide entro 30 giorni, la sospensione perde efficacia e il condannato deve essere scarcerato.

Attenzione agli **orari di rientro** in carcere:

- chi rientra con un ritardo ingiustificato riceverà una sanzione disciplinare e la semilibertà potrà essere revocata;
- chi ritarda per più di dodici ore verrà denunciato per evasione; la semilibertà verrà sospesa e, in caso di condanna per evasione, verrà obbligatoriamente revocata.

Liberazione anticipata

Che cos'è?

È una misura alternativa particolare, che permette di anticipare la fine della pena detentiva attraverso una **detrazione di 45 giorni** (si usa dire "chiedere i giorni") per ogni 6 mesi di pena già scontata.

Quando è possibile ottenerla?

La liberazione anticipata (art. 54 legge 354/1975) si concede a chi:

- sta **scontando una pena** inflitta con sentenza definitiva;
- ha trascorso almeno 6 mesi (**un semestre**) in carcere, in custodia cautelare o in esecuzione della condanna.



ATTENZIONE

In relazione all'ultimo punto:

- contano anche i periodi trascorsi in detenzione domiciliare, in semilibertà, in affidamento in prova e in liberazione condizionale;
- il semestre non deve essere stato trascorso ininterrottamente in detenzione, ma può essere anche frazionato (ad esempio, chi è stato per due mesi in custodia cautelare, è stato scarcerato e poi è tornato in carcere in esecuzione della condanna definitiva, può chiedere la liberazione anticipata dopo quattro mesi, perché i due periodi, anche se intervallati da un periodo di libertà, si sommano);
- non ci sono limiti di pena: è possibile chiedere la misura fin dal primo semestre di detenzione, qualunque sia la condanna e anche in caso di ergastolo.

- è possibile ottenere la misura anche in caso di condanna per un reato del 4-*bis* e per i detenuti in alta sicurezza;
- durante il semestre ha **partecipato attivamente al trattamento rieducativo**, dimostrandosi volenteroso e collaborativo, impegnandosi nelle attività proposte e mantenendo buoni rapporti con gli altri detenuti e con gli operatori (in caso di affidamento in prova o in detenzione domiciliare, rispettando le prescrizioni e ottenendo una valutazione positiva da parte dell'U.E.P.E.);
- durante il semestre non ha ricevuto sanzioni o anche solo rapporti disciplinari (v. scheda "Procedimento disciplinare").



ATTENZIONE

Di regola non basta mantenere una buona condotta per ottenere la misura, ma è necessaria la partecipazione attiva al trattamento. Se però nell'istituto non vengono organizzate attività, per mancanza di risorse, il Giudice dovrà valutare solo il comportamento del detenuto e, se tale comportamento è stato corretto e regolare, concederà la liberazione anticipata.

Se al Giudice risulta che il detenuto mantenga contatti con la criminalità organizzata negherà la liberazione anticipata anche se il comportamento in carcere è formalmente corretto, perché riterrà che non stia partecipando sinceramente al progetto rieducativo.

A chi si richiede?

Occorre fare una richiesta scritta al Magistrato di sorveglianza, che deciderà senza convocare il detenuto e senza fissare udienza, basandosi sulla relazione del G.O.T. (oppure dell'U.E.P.E., per i periodi trascorsi in misura alternativa).

Se la richiesta riguarda diversi semestri, il Magistrato può decidere, con un unico provvedimento, di concedere o negare i giorni per tutti i semestri o anche solo per alcuni.



ATTENZIONE

Ogni semestre viene valutato separatamente dagli altri, ma un comportamento negativo tenuto in un semestre può impedire la concessione della misura anche per i semestri precedenti. Per questo motivo conviene chiedere la liberazione anticipata volta per volta, senza accumulare i semestri.

Contro la decisione del Magistrato si può fare **reclamo** scritto entro 10 giorni al **Tribunale di sorveglianza**, indicando i motivi.

Perché è importante?

I giorni di liberazione anticipata, sia ordinaria che speciale, che vengono concessi si considerano come se fossero già scontati (vanno ad aggiungersi al presofferto), così:

- il fine pena si avvicina;
- è possibile ottenere più velocemente benefici come i permessi premio, la semilibertà e la liberazione condizionale, che possono essere concessi solo se la pena che resta da scontare è inferiore a un certo limite, o se ne è già stata scontata una determinata parte (ad esempio metà, 1/4 ecc.).



ATTENZIONE

La liberazione anticipata può essere **revocata** dal Tribunale di sorveglianza se, dopo averla ottenuta, si viene **condannati per un delitto non colposo** mentre si sta ancora scontando la pena. In caso di revoca, i giorni di detrazione che erano stati concessi verranno di nuovo aggiunti alla pena che rimane da espiare.

Che cos'è la liberazione anticipata speciale?

È una forma particolare di liberazione anticipata, prevista dal d.l. 146/2013, convertito nella legge 10/2014, che prevede uno sconto di pena di **75 giorni** anziché 45 giorni ogni semestre, soltanto per i semestri di pena scontata **tra il 1.1.2010 ed il 24.12.2015**.

Può essere concessa alle stesse condizioni della liberazione anticipata “ordinaria” (v. sopra), ma **NON**:

- in caso di condanna per un delitto dell'art. 4-*bis*;
- per i periodi trascorsi in affidamento in prova al servizio sociale, in detenzione domiciliare, in detenzione “Alfano” (esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge 199/2010).



ATTENZIONE

Chi ha già ottenuto la liberazione anticipata ordinaria per i periodi tra il 1.1.2010 ed il 24.12.2015 può chiedere per ogni semestre i 30 giorni supplementari; per concederli, il Magistrato verificherà che il detenuto abbia continuato a dare prova di partecipare attivamente al trattamento rieducativo e dunque che si sia comportato in modo corretto e collaborativo non solo nel singolo semestre, ma anche in tutto il periodo successivo.

Chi non ha i requisiti per ottenere la liberazione anticipata speciale (ad esempio perché sta scontando un reato del 4-*bis*) può comunque chiedere quella ordinaria.

Esecuzione della pena presso il domicilio (“Detenzione Alfano”)

Che cos'è?

È un beneficio, previsto dalla legge 199/2010, che permette di scontare la pena al di fuori del carcere, presso l'abitazione del condannato, oppure in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza (ad esempio una comunità).

Le spese per il vitto, l'alloggio, l'assistenza medica e ogni altra cosa necessaria per il sostentamento del condannato saranno a suo carico.

Chi è tossicodipendente o alcool dipendente potrà seguire un programma di recupero mentre sconta la pena.

Durante l'esecuzione dovrà incontrare regolarmente l'assistente sociale dell'UEPE che ha il compito di riferire al Magistrato di sorveglianza come sta andando la misura, informandolo di ogni violazione.

A seconda dei casi, il Magistrato potrà vietare al condannato di ricevere visite a casa o di comunicare con persone diverse da chi abita con lui, oppure autorizzarlo ad uscire in determinati orari, per fare la spesa e le altre commissioni quotidiane, per lavorare, recarsi dal medico o compiere altre attività indispensabili.



ATTENZIONE

Durante la misura le forze dell'ordine faranno dei controlli, in qualsiasi orario. Se ci si allontana dal luogo di esecuzione della pena senza autorizzazione o si rientra in ritardo, si verrà denunciati per il delitto di evasione.

Quando è possibile ottenerla?

Può essere ammesso a scontare la pena presso il domicilio chi:

- deve ancora espiare una pena **non superiore a diciotto mesi**;
- ha un **domicilio idoneo**, dove non vivano pregiudicati o la vittima del reato; verrà effettuata una visita domiciliare per verificare se il luogo è adeguato e se chi ci vive è disposto ad accogliere il condannato ("verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio").



ATTENZIONE

Se non si possiede un'abitazione idonea è consigliabile informarsi sui centri di accoglienza, perché è il condannato a dover indicare nell'istanza una struttura disposta ad ospitarlo.

Il beneficio **NON può essere concesso**:

- se il Magistrato ritiene che il condannato, una volta scarcerato, potrebbe commettere altri reati o cercare di fuggire;
- a chi è stato condannato per un delitto dell'art. 4-*bis*;
- a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare (art. 14-*bis* legge 354/1975).

A chi si richiede?

Occorre fare una richiesta alla Direzione dell'Istituto, che la trasmetterà al **Magistrato di sorveglianza** insieme ad una relazione sul comportamento del detenuto in carcere, al verbale in cui si accerta se il domicilio è idoneo e all'eventuale documentazione del programma di recupero che si intende seguire in caso di tossicodipendenza o alcool dipendenza. Anche se il detenuto non lo chiede espressamente, la Direzione può comunque mandare di sua iniziativa tutta la docu-

mentazione al Giudice, se la pena che resta da scontare è inferiore a 18 mesi.

Il Magistrato decide entro 5 giorni, senza convocare il detenuto e senza fissare udienza; contro la decisione si può fare **reclamo scritto** entro 10 giorni al **Tribunale di sorveglianza**, indicando i motivi.



ATTENZIONE

La misura può essere **revocata** dal Magistrato di sorveglianza:

- se diventa definitiva un'altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite dei diciotto mesi;
- se si violano le prescrizioni o si tiene un comportamento contrario alla legge (ad esempio commettendo un altro reato).

Liberazione condizionale

Che cos'è?

La liberazione condizionale comporta la **sospensione** dell'esecuzione della **pena** per un certo periodo, trascorso il quale, se nel frattempo non si è verificata alcuna causa di revoca, la **pena si estingue**.

Durante il periodo di sospensione della pena il condannato è sottoposto alla **libertà vigilata**, e dovrà rispettare una serie di obblighi e di divieti, tra cui ad esempio:

- incontrare regolarmente l'assistente sociale dell'U.E.P.E. che ha il compito di aiutare e sostenere il condannato, seguendo l'andamento della misura;
- essere sottoposti al controllo delle forze dell'ordine (il commissariato di Polizia della zona in cui si abita) e informarle dei propri spostamenti;
- non allontanarsi dal comune o dalla provincia in cui si risiede senza l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza;
- non uscire di casa nelle ore notturne;
- nel caso in cui si svolga un lavoro, farlo con regolarità ed impegno
- evitare di compiere attività o di avere rapporti che possono portare a commettere altri reati (assumere stupefacenti, tenere armi con sé, frequentare pregiudicati...);
- evitare di frequentare determinati locali pubblici.

Quando è possibile ottenerla?

Può ottenere la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) il condannato che:

- in carcere ha tenuto un comportamento che fa ritenere sicuro il **ravvedimento**, cioè una condotta che dimostra al Giudice un **pentimento e una reale volontà di cambiamento**;
- ha **adempiuto alle obbligazioni civili** derivanti dal reato (cioè ha risarcito il danno alla vittima), oppure dimostra di essere nell'impossibilità di adempiere, cioè di non avere la disponibilità economica necessaria per il risarcimento del danno.



ATTENZIONE

Se non si ha la possibilità di risarcire, si dovrà comunque dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rimediare alle conseguenze provocate dal reato, facendo un'offerta risarcitoria anche solo parziale, mandando una lettera di scuse alla vittima attraverso il difensore. Non è però richiesto il perdono della vittima.

Inoltre ci sono dei **limiti di pena**:

- il condannato "comune" deve aver già scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta; il rimanente non deve superare i 5 anni;
- il recidivo reiterato deve aver già espiato almeno 4 anni e comunque almeno tre quarti della pena inflitta;
- il condannato per un delitto dell'art. 4-*bis* (v. scheda) deve aver già espiato almeno due terzi della pena;
- il condannato all'ergastolo deve aver già scontato almeno 26 anni di pena.

A chi si richiede?

Occorre fare un'istanza scritta al **Tribunale di sorveglianza**, che fisserà un'udienza nominando un avvocato d'ufficio, se non ne è già stato indicato uno di fiducia.

Contro la decisione del Tribunale si può presentare **ricorso per cassazione**, preferibilmente con l'aiuto di un avvocato.



ATTENZIONE

Se il Tribunale rigetta la richiesta di liberazione condizionale perché ritiene che manchi il requisito del ravvedimento, **non è possibile ripresentarla prima di sei mesi**.

Se la misura viene concessa, il detenuto viene scarcerato e dovrà presentarsi entro un certo termine al Commissariato di Polizia competente, dove gli verrà consegnato un documento (**carta precettiva**) che contiene le prescrizioni da rispettare e che dovrà sempre portare con sé.



ATTENZIONE

La misura dura quanto la pena che deve essere ancora scontata, oppure 5 anni in caso di condanna all'ergastolo. Trascorso questo periodo, se la misura ha **esito favorevole** (cioè se il condannato si è comportato correttamente e non si è verificata nessuna causa di revoca), il Tribunale di sorveglianza dichiara che la pena detentiva è **estinta** e dunque non dovrà più essere scontata.

La misura può essere **revocata** se il condannato, nel corso della liberazione condizionale:

- commette un reato della stessa indole rispetto a quello per cui era stato condannato
- viola le prescrizioni della libertà vigilata.

In questo caso, il Tribunale valuterà la gravità del comportamento e, se deciderà di revocare il beneficio, stabilirà anche se il periodo già trascorso in liberazione condizionale può essere conteggiato in tutto o in parte come pena scontata.

In caso di revoca, la liberazione condizionale non potrà più essere concessa, a meno che il detenuto non sia stato condannato all'ergastolo.

Espulsione

Che cos'è?

La misura alternativa dell'espulsione dal territorio (art. 16 d.lgs. 286/1998) consiste nella **sostituzione della pena detentiva**, o di una parte di essa, con l'allontanamento coattivo dall'Italia e il divieto di rientrarvi per **dieci anni**.

IMPORTANTE: esistono altre forme di espulsione (espulsione amministrativa, come pena sostitutiva della detenzione breve, come misura di sicurezza), che hanno presupposti e procedure di applicazione diversi.

Quando è possibile ottenerla?

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione viene disposta nei confronti di chi:

- è stato condannato con **sentenza definitiva**;
- è **detenuto** in un istituto penitenziario;
- deve ancora scontare una pena che non supera i **2 anni**;
- è privo di permesso di soggiorno ed è nelle condizioni per essere sottoposto ad espulsione amministrativa;
- **non è cittadino Italiano** o di un altro Paese dell'Unione Europea
- è stato **identificato** al momento dell'entrata in istituto o nel corso della detenzione.



ATTENZIONE

Fin dall'ingresso in carcere la Direzione chiederà informazioni sull'identità e sulla nazionalità del detenuto alla Questura, che a sua volta prenderà contatti con le autorità consolari e diplomatiche. Se la persona non ha documenti che provano chi è e da dove viene, la sua dichiarazione non è sufficiente e potrebbe volerci del tempo per la sua identificazione ufficiale.

Il detenuto **NON** può essere espulso:

- se è stato condannato per alcuni gravi reati elencati nell'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, come l'associazione per delinquere di stampo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, strage, terrorismo, fabbricazione e introduzione illegale di armi, associazione mafiosa ecc.), escluse l'estorsione o la rapina aggravate (v. l'articolo del codice);
- se nel suo Stato di origine rischia di essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
- se prima dell'ingresso in carcere conviveva con parenti stretti (genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli-sorelle) di nazionalità italiana;
- se è sposato con un cittadino italiano con cui conviveva prima dell'ingresso in carcere;
- se è una donna in stato di gravidanza o che ha partorito da meno di 6 mesi;
- se è il marito di una donna in stato di gravidanza o che ha partorito da meno di 6 mesi e prima della detenzione in carcere conviveva con lei.

A chi si richiede?

È possibile chiedere di essere espulso con un'istanza al **Magistrato di sorveglianza**, ma, se ci sono tutti i presupposti, il Direttore dell'istituto invierà comunque al Magistrato gli atti necessari e l'espulsione verrà disposta con un decreto, senza convocare il detenuto e senza fissare udienza, anche se egli non l'ha chiesta e anche contro la sua volontà.

Chi **NON vuole essere espulso** può fare opposizione al Tribunale di sorveglianza, entro 10 giorni dal momento in cui gli è stato comunicato il decreto; il Tribunale fisserà un'udienza e, se non ne è stato già nominato uno di fiducia, nominerà un difensore d'ufficio; fino alla decisione del Tribunale il detenuto non potrà essere espulso e rimarrà ristretto in carcere.



ATTENZIONE

Nel Paese di espulsione il condannato è libero. La pena resterà sospesa e si estinguerà se la persona non rientrerà illegittimamente in Italia **prima di 10 anni**; in caso contrario, sarà riportata in carcere e ricomincerà a scontare la parte di pena che era stata sostituita con l'espulsione.

Riferimenti normativi

Principali Riferimenti Normativi Internazionali

- › Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, Roma, 4 novembre 1950;
- › Regole minime per il trattamento dei detenuti: Risoluzione O.N.U. del 30 agosto 1955 (revisionate con Risoluzione n. 70/175 del 17 dicembre 2015);
- › Regole penitenziarie europee: Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Principali Riferimenti Normativi Nazionali

- › Costituzione, promulgata il 27 dicembre 1947, entrata in vigore il 1 gennaio 1948;
- › Codice penale, Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
- › Codice di procedura penale, Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447;
- › Legge n. 354 del 26 luglio 1975 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà");
- › Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 ("Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà");
- › Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza");
- › Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 ("Testo unico in materia di spese di giustizia");
- Decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010 ("Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea");
- Legge n. 199 del 26 novembre 2010 ("Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi");
- Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012 ("Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati");
- Legge n. 10 del 21 febbraio 2014 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria").

